



2026/1732

14.7.2026

DECISIONE (UE) 2026/1732 DEL CONSIGLIO

del 1° luglio 2026

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a Gibilterra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 7, e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla decolonizzazione del territorio di Gibilterra («Gibilterra») annoverano Gibilterra nell'elenco dei «territori non autonomi amministrati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord» in applicazione del capitolo XI della Carta delle Nazioni Unite.
- (2) Conformemente all'articolo 774, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽¹⁾ («accordo sugli accordi commerciali e la cooperazione»), e in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri inclusa nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018, l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non si applica a Gibilterra né produce effetti in quel territorio. Come previsto in tale dichiarazione, «[c]iò non preclude (...) la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra» e, «[f]atte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna».
- (3) Il 31 dicembre 2020 il Regno di Spagna («Spagna») ha espresso il desiderio che l'Unione stabilisca un'intesa ampia ed equilibrata per quanto concerne Gibilterra, sulla base del quadro politico concordato tra la Spagna e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») per un accordo riguardo a Gibilterra.
- (4) Il 5 ottobre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardo a Gibilterra.
- (5) I negoziati si sono conclusi il 12 dicembre 2025. Ne è risultato l'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a Gibilterra («accordo»).
- (6) L'accordo, o qualsiasi attività o misura adottata in applicazione o in conseguenza dello stesso, non implica alcuna modifica della posizione giuridica della Spagna rispetto alla sovranità e alla giurisdizione nei confronti di Gibilterra.
- (7) Poiché le autorità di Gibilterra hanno carattere locale ed esercitano competenze esclusivamente interne, è opportuno che qualsiasi loro partecipazione all'applicazione dell'accordo si intenda compiuta esclusivamente nell'ambito delle competenze interne di Gibilterra, salvo disposizioni specifiche contrarie.

⁽¹⁾ GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj).

- (8) L'accordo getta le basi dell'eliminazione di tutte le barriere fisiche tra l'Unione e Gibilterra e promuove la prosperità condivisa e relazioni strette e costruttive nei confronti di Gibilterra e dell'area adiacente del Regno di Spagna, il che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure particolari.
- (9) L'eliminazione delle barriere fisiche tra l'Unione e Gibilterra lascia impregiudicate le responsabilità della Spagna lungo le sue frontiere esterne ai sensi del diritto dell'Unione.
- (10) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE, mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti dall'accordo. Inoltre, nei casi in cui il consiglio di cooperazione o i comitati specializzati istituiti dall'accordo sono chiamati ad adottare atti aventi effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali organismi comuni devono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
- (11) Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell'accordo.
- (12) Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati.
- (13) Dopo aver valutato l'attuazione della parte seconda dell'accordo relativa alla circolazione delle persone, la Spagna può, in quanto Stato Schengen limitrofo incaricato di effettuare i controlli alle frontiere esterne presso il porto e l'aeroporto di Gibilterra, chiedere all'Unione di denunciare l'accordo.
- (14) Le autorità spagnole dovrebbero essere le autorità competenti all'interno dell'Unione ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo in materia doganale. Nel caso eccezionale previsto nell'appendice 1, punto 2, dell'allegato 21 dell'accordo, le autorità della Repubblica portoghese dovrebbero essere le autorità competenti all'interno dell'Unione ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'accordo in materia doganale.
- (15) Le autorità spagnole dovrebbero fornire la valutazione del funzionamento delle pertinenti intese amministrative bilaterali, che rientrerà nella valutazione che il consiglio di cooperazione istituito dall'accordo effettuerà dopo quattro anni sull'attuazione della parte seconda dell'accordo.
- (16) Ai fini del corretto funzionamento dell'accordo è necessario che la Spagna e il Regno Unito concludano un piano di attuazione e determinate intese amministrative. In assenza di tale piano e di tali intese, le rispettive parti dell'accordo non possono essere applicate. Sarebbe pertanto necessario prevedere la sospensione delle rispettive parti dell'accordo per il periodo durante il quale il piano di attuazione o le intese amministrative sono sospesi o denunciati dalla Spagna. Al fine di rispettare le prerogative del Consiglio a norma dei trattati, la Spagna dovrebbe informare preventivamente la Commissione e il Consiglio e tenere conto delle osservazioni formulate prima di procedere a tale sospensione o denuncia del piano di attuazione o di eventuali intese amministrative.
- (17) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno abilitare la Commissione a decidere in merito alle posizioni da adottare, a nome dell'Unione, in sede dei comitati specializzati istituiti in virtù dell'accordo per quanto riguarda l'estensione dell'applicazione di atti giuridici dell'Unione al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, onde assicurarne, per quanto possibile, l'applicazione simultanea nell'Unione e nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

- (18) È altresì opportuno abilitare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare, a nome dell'Unione, talune modifiche tecniche dell'accordo. Per altre decisioni adottate dai comitati specializzati, le posizioni da adottare a nome dell'Unione dovrebbero essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (19) Affinché l'Unione sia in grado di intervenire rapidamente e con efficacia a tutela dei propri interessi conformemente all'accordo, nonché alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dello stesso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive e di riequilibrio, come anche di decidere in merito alla sospensione mirata di obblighi specifici ai sensi dell'accordo o di eventuali accordi integrativi, nei casi di violazione di talune disposizioni dell'accordo o di mancato adempimento di determinate condizioni, in particolare nei settori della circolazione delle persone, della lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, degli aiuti di Stato, dell'imposizione indiretta e degli scambi di merci, nonché del trasporto su strada. La sospensione totale o parziale dell'accordo o di eventuali accordi integrativi, oltre alla sospensione mirata di obblighi specifici, dovrebbe essere decisa in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
- (20) Considerate le circostanze molto particolari della Spagna, che è lo Stato membro limitrofo e svolge un ruolo significativo nell'attuazione dell'accordo, è opportuno prevedere che la Commissione consulti la Spagna prima di adottare le decisioni di cui alla presente decisione e prima di presentare le opportune proposte al Consiglio.
- (21) Ogniqualevolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi all'accordo, l'azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione dell'Unione. Spetta pertanto alla Commissione trasmettere al Regno Unito le informazioni o le notifiche previste dall'accordo, salvo che quest'ultimo rimandi ad altre istituzioni, altri organi e altri organismi specifici dell'Unione, e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell'accordo.
- (22) In considerazione del carattere eccezionale e unico dell'accordo, che – per quanto riguarda l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione – è una conseguenza del recesso del Regno Unito dall'Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi, in via eccezionale, della possibilità che l'Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo 4 dell'accordo.
- (23) È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, formulare la dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita di cui all'articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo, la dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi e la dichiarazione comune dell'Unione europea e del Regno Unito relativa all'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo, accluse alla presente decisione ed è opportuno approvare il testo proposto dalla Commissione per una dichiarazione sull'integrazione della connettività del trasporto su strada di Gibilterra.
- (24) Mediante l'eliminazione di tutte le barriere fisiche alla circolazione delle persone e al movimento delle merci tra l'Unione e Gibilterra l'accordo limiterà le perturbazioni per i cittadini, le imprese e gli altri portatori di interessi che operano nella zona causate dalla piena attuazione del sistema di ingressi/uscite. È pertanto opportuno applicarlo a titolo provvisorio in attesa della sua entrata in vigore.
- (25) La firma dell'accordo per quanto riguarda le materie che ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica è oggetto di una procedura distinta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, per quanto riguarda le materie che non ricadono nel trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a Gibilterra («accordo»), con riserva della sua conclusione ⁽²⁾.

Articolo 2

1. La Commissione rappresenta l'Unione in sede di consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti a norma degli articoli 22 e 23 dell'accordo.
2. Ciascuno Stato membro, in particolare la Spagna, è autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell'accordo.
3. Affinché il Consiglio sia in grado di esercitare pienamente le sue funzioni di definizione delle politiche, di coordinamento e decisionali conformemente ai trattati, in particolare mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell'accordo, la Commissione assicura che il Consiglio riceva tutte le informazioni e tutti i documenti connessi a tutte le riunioni di detti organismi comuni o a tutti gli atti da adottare con procedura scritta con sufficiente anticipo rispetto a tale riunione o tale ricorso alla procedura scritta e in ogni caso al più tardi 8 giorni lavorativi prima di detta riunione o detto ricorso alla procedura scritta.

Il Consiglio è altresì tempestivamente informato in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni del consiglio di cooperazione e dei comitati specializzati istituiti in virtù dell'accordo, nonché al ricorso alla procedura scritta, e riceve i progetti di processo verbale e tutti i documenti relativi a tali riunioni o al ricorso a tale procedura.

4. La Commissione informa opportunamente il Parlamento europeo.

Articolo 3

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede dei comitati specializzati istituiti dall'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo per quanto riguarda le decisioni di tali comitati che si limitano a estendere l'applicazione di atti giuridici dell'Unione al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, fatti salvi gli adeguamenti tecnici eventualmente necessari, è adottata dalla Commissione.
2. La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede dei comitati specializzati istituiti dall'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo per quanto riguarda le decisioni di tali comitati sulle modifiche tecniche dell'accordo a norma dell'articolo 75, paragrafo 3, dell'articolo 92, paragrafo 3, dell'articolo 123, paragrafo 2, dell'articolo 125, paragrafo 2, dell'articolo 154, paragrafo 3, dell'articolo 184, paragrafo 7, dell'articolo 257, paragrafo 5, e dell'articolo 283, paragrafo 5, lettere a) e d), dell'accordo, è adottata dalla Commissione.

Articolo 4

1. Qualsiasi decisione dell'Unione di adottare le misure seguenti a norma dell'accordo è presa dalla Commissione, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo:
 - a) sospensione dell'attuazione degli obblighi a norma dell'articolo 67;
 - b) applicazione delle misure di riequilibrio di cui all'articolo 198, paragrafo 6;
 - c) applicazione delle misure correttive di cui all'articolo 209, paragrafo 3;
 - d) ricorso alla procedura di salvaguardia di cui all'articolo 249;
 - e) sospensione dell'attuazione degli obblighi a norma dell'articolo 252, paragrafo 2, o applicazione delle misure di cui all'articolo 252, paragrafo 3;
 - f) applicazione delle misure correttive di cui all'articolo 284.

⁽²⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L, 2026/1562, 14.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2026/1562/oj.

2. La Commissione informa tempestivamente il Consiglio dell'intenzione di adottare qualsiasi misura di cui al paragrafo 1, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione tiene nella massima considerazione le osservazioni formulate. La Commissione informa opportunamente anche il Parlamento europeo.

3. La Commissione può altresì adottare misure volte a ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 2 si applica *mutatis mutandis*.

Articolo 5

Prima di adottare qualsiasi decisione sulla base della presente decisione, e prima di presentare qualsiasi proposta al Consiglio in relazione all'accordo, la Commissione consulta la Spagna.

Articolo 6

1. La Spagna informa preventivamente il Consiglio e la Commissione della sospensione o della denuncia del piano di attuazione di cui all'articolo 7 dell'accordo («piano di attuazione») o delle intese amministrative di cui agli articoli 29, 33, 38, 55, 56, 251, 260 e 265 dell'accordo e al protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale («intese amministrative»), al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio prima di tale sospensione o denuncia. La Spagna tiene in considerazione le osservazioni formulate.

2. La Spagna informa il Consiglio e la Commissione in merito alla sospensione o alla denuncia, da parte del Regno Unito, del piano di attuazione o delle intese amministrative.

Articolo 7

L'esercizio della competenza dell'Unione mediante l'accordo non pregiudica le rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri riguardo a negoziati in corso o futuri, alla firma o alla conclusione di accordi internazionali con altri paesi terzi o riguardo a negoziati futuri, alla firma o alla conclusione di accordi integrativi di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 8

1. La Spagna notifica alla Commissione che il piano di attuazione e le intese amministrative sono in vigore e sono stati pienamente attuati.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio, a decorrere dal 15 luglio 2026, purché sia stato firmato e siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 336, paragrafo 2.

3. L'Unione notifica al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, l'espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio a condizione che, prima della data di cui al paragrafo 2, il Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, abbia notificato all'Unione l'avvenuto espletamento dei propri obblighi e adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio.

Articolo 9

1. Sono approvate le dichiarazioni seguenti accluse alla presente decisione:

- a) la dichiarazione comune sull'interpretazione della categoria di persone il cui viaggio è finalizzato allo svolgimento di un'attività retribuita di cui all'articolo 41, paragrafo 2, dell'accordo;
- b) la dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi;
- c) la dichiarazione comune dell'Unione europea e del Regno Unito relativa all'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo.

2. Il Consiglio approva il testo proposto dalla Commissione per una dichiarazione sull'integrazione della connettività del trasporto su strada di Gibilterra;

3. Il Consiglio prende atto della dichiarazione del Regno Unito relativa a un accordo speculare tra i paesi associati a Schengen e il Regno Unito.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 2026

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

DICHIARAZIONE COMUNE SULL'INTERPRETAZIONE DELLA CATEGORIA DI PERSONE IL CUI VIAGGIO È
FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ RETRIBUITA DI CUI ALL'ARTICOLO 41, PARAGRAFO 2,
DELL'ACCORDO

Desiderosi di garantire un'interpretazione comune, l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra convengono che, ai fini dell'accordo, la categoria di persone che svolgono un'attività retribuita comprende coloro che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per svolgere un'occupazione a scopo di lucro o un'attività remunerata in qualità di dipendenti o di fornitori di servizi.

La suddetta categoria non dovrebbe comprendere:

- a) uomini e donne d'affari, ovvero persone che effettuano viaggi finalizzati alla conclusione di affari (senza avere un contratto di impiego nell'Unione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra);
- b) sportivi e artisti che svolgono un'attività episodica;
- c) giornalisti inviati da un organo di informazione del proprio paese di residenza; e
- d) tirocinanti nell'ambito di un gruppo di aziende.

L'attuazione della presente dichiarazione è monitorata dal comitato specializzato per la circolazione delle persone, che può proporre modifiche qualora lo ritenga necessario alla luce dell'esperienza maturata dalle parti.

DICHIARAZIONE POLITICA COMUNE SULLA LOTTA AI REGIMI FISCALI DANNOSI

L'Unione europea⁽¹⁾ e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra (i «partecipanti») approvano la seguente dichiarazione politica comune sulla lotta ai regimi fiscali dannosi.

In sintonia coi principi mondiali della concorrenza fiscale leale, i partecipanti s'impegnano a contrastare i regimi fiscali dannosi, in particolare quelli in grado di favorire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili, in conformità dell'azione 5 del piano d'azione dell'OCSE sull'erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili (BEPS). In tale contesto i partecipanti s'impegnano ad applicare i principi a base della lotta ai regimi fiscali dannosi conformemente alla presente dichiarazione politica comune.

Tra i regimi fiscali dannosi si annoverano i regimi di tassazione delle imprese che hanno o possono avere una sensibile incidenza sull'ubicazione di attività imprenditoriali, compresa l'ubicazione di gruppi di imprese, nel territorio dei partecipanti. Tali regimi fiscali comprendono sia disposizioni legislative o regolamentari che prassi amministrative.

Dovrebbe essere considerato potenzialmente dannoso il regime fiscale che soddisfa il criterio per l'accesso - ovvero determina un livello d'imposizione effettivo nettamente inferiore, ivi compresa l'imposizione di entità zero, ai livelli generalmente applicati sul territorio dei partecipanti. Questo livello d'imposizione può funzionare in base all'aliquota fiscale nominale, alla base imponibile o ad altri elementi pertinenti.

In tale contesto e tenendo conto dell'approccio definito a livello mondiale, per valutare se un dato regime di tassazione delle imprese sia dannoso si dovrebbe tener conto della presenza di uno o più dei seguenti fattori chiave:

- a) se le agevolazioni sono completamente isolate dall'economia nazionale e pertanto non incidono sulla base imponibile nazionale, o sono riservate esclusivamente ai non residenti;
- b) se il regime accorda le agevolazioni anche in assenza di qualsiasi attività economica effettiva e di una presenza economica sostanziale all'interno del territorio del partecipante che offre queste agevolazioni fiscali;
- c) se le norme di determinazione dei profitti derivanti dalle attività interne svolte da un gruppo multinazionale si discostano dai principi generalmente riconosciuti a livello internazionale, in particolare le norme concordate in sede OCSE;
- d) se il regime fiscale manca di trasparenza, anche sotto forma di un allentamento non trasparente delle disposizioni normative a livello amministrativo o di un'assenza di fatto di scambio d'informazioni in relazione al regime.

I partecipanti possono tenere un dialogo annuale per discutere le questioni relative all'applicazione di tali principi.

⁽¹⁾ Ai fini degli impegni di cui alla presente dichiarazione, per quanto riguarda l'Unione europea i riferimenti ai partecipanti si intendono fatti, secondo il caso, all'Unione europea, ai suoi Stati membri ovvero all'Unione europea e ai suoi Stati membri.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELL'UNIONE EUROPEA E DEL REGNO UNITO RELATIVA ALL'ARTICOLO 152,
PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO

Le parti riconoscono che le disposizioni relative all'assistenza reciproca di cui alla parte II, titolo V, capo 6, integrano i pertinenti strumenti del Consiglio d'Europa elencati all'articolo 152, paragrafo 1, solo nella misura in cui tali strumenti del Consiglio d'Europa sono applicabili a uno Stato membro o al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra. Le parti confermano di concordare sul fatto che i riferimenti a tali strumenti del Consiglio d'Europa non li rendono applicabili a uno Stato membro o al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, se non hanno ratificato tali strumenti del Consiglio d'Europa.



2026/1562

14.7.2026

**Accordo su Gibilterra tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte,
e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra**

Indice

PREAMBOLO	3
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI COMUNI E ISTITUZIONALI	5
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
TITOLO II – BASE DELLA COOPERAZIONE	7
TITOLO III – COOPERAZIONE NUCLEARE CIVILE	11
TITOLO IV – PRINCIPI INTERPRETATIVI E DEFINIZIONI	12
TITOLO V – QUADRO ISTITUZIONALE	14
PARTE SECONDA – CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE	16
TITOLO I – PRINCIPI E OBIETTIVI GENERALI	16
TITOLO II – ATTRAVERSAMENTO DI FRONTIERA	21
TITOLO III – MISURE DI SALVAGUARDIA	27
CAPO 1 – RESIDENZA A GIBILTERRA, NORME PARTICOLARI, RILASCIO DI PERMESSI DI SOGGIORNO E VISTI	27
CAPO 2 – DOMANDE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E RIMPATRIO	37
CAPO 3 – COOPERAZIONE DI POLIZIA	39
TITOLO IV – ATTUAZIONE, APPLICAZIONE, VALUTAZIONE ED ESECUZIONE	43
TITOLO V – COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE	46
CAPO 1 – OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE	46
CAPO 2 - COOPERAZIONE CON EUROPOL	47
CAPO 3 – COOPERAZIONE CON EUROJUST	53
CAPO 4 – SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE	58
CAPO 5 – CONSEGNA	61
CAPO 6 – ASSISTENZA GIUDIZIARIA	81
CAPO 7 – CONGELAMENTO E CONFISCA	85
TITOLO VI – ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO	102
PARTE TERZA – ECONOMIA E COMMERCIO	104
TITOLO I – PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	104
CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI	104
CAPO 2 – CONTROLLO DEGLI AIUTI DI STATO	105
CAPO 3 – FISCALITÀ	111
CAPO 4 – STANDARD SOCIALI E DEL LAVORO	112
CAPO 5 – AMBIENTE E CLIMA	113

10. Entro la data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione, a proprio nome o a nome dei suoi Stati membri a seconda del caso, comunica al Regno Unito l'identità delle seguenti autorità:

- a) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera b);
- b) l'autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a emettere un mandato d'arresto di cui all'articolo 117, lettera c);
- c) l'autorità notificata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 142;
- d) l'organismo dell'Unione di cui all'articolo 153;
- e) l'autorità centrale notificata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 182, paragrafo 1; e
- f) l'eventuale organo dell'Unione designato a norma dell'articolo 182, paragrafo 2, prima frase, indicando se esso è altresì designato quale autorità centrale ai sensi dell'ultima frase del medesimo paragrafo.

11. Nell'effettuare le notifiche o le dichiarazioni di cui al presente articolo, l'Unione indica a quale dei suoi Stati membri si applica la notifica o la dichiarazione o se effettua la notifica o la dichiarazione a proprio nome.

12. L'Unione, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e il Regno di Spagna possono notificare più di un'autorità in relazione ai paragrafi 2, 9 e 10, a seconda dei casi, e limitare tali notifiche unicamente a fini particolari.

13. Le notifiche di cui ai paragrafi 9 e 10 possono essere modificate in qualsiasi momento.

14. Tutte le notifiche, dichiarazioni, riserve e designazioni di cui al presente articolo sono effettuate mediante il meccanismo istituito conformemente all'articolo 6.

Articolo 69

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione dei titoli da I a IV della presente parte osta a che una parte o gli Stati membri adottino misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

TITOLO V

COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ DI CONTRASTO E GIUDIZIARIE

CAPO 1

OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 70

Obiettivo

1. Il presente titolo disciplina la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie tra gli Stati membri e le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati e di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

2. Il presente titolo si applica soltanto alla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale che intercorre esclusivamente tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro. Non si applica a situazioni verificatesi tra gli Stati membri o tra gli Stati membri e istituzioni, organi o organismi dell'Unione, né alle attività di autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale quando agiscono in questo ambito.

Articolo 71

Ambito di applicazione della cooperazione quando uno Stato membro non partecipa più a misure analoghe del diritto dell'Unione

1. Il presente articolo si applica se uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni del presente titolo, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare per iscritto all'Unione che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni del presente titolo nei confronti di detto Stato membro.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 ha effetto alla data ivi specificata, che non può essere anteriore alla data in cui lo Stato membro cessa di partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione, ovvero di godere dei diritti in forza delle medesime di cui al paragrafo 1.

4. Se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notifica a norma del presente articolo che intende cessare di applicare le pertinenti disposizioni del presente titolo, il comitato specializzato per la circolazione delle persone si riunisce per decidere quali siano le misure necessarie per assicurare che la cooperazione avviata a norma del presente titolo e interessata dalla cessazione sia conclusa in modo appropriato. In ogni caso, per quanto riguarda tutti i dati personali ottenuti nell'ambito della cooperazione a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo prima che cessino di applicarsi, le parti provvedono affinché sia mantenuto, dopo che adotta effetto la cessazione, lo stesso livello di protezione con cui sono stati trasferiti i dati personali.

5. L'Unione notifica per iscritto al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, per via diplomatica, la data alla quale lo Stato membro riadotta a partecipare alle disposizioni del diritto dell'Unione di cui trattasi, ovvero a godere di diritti in forza di quelle disposizioni. L'applicazione delle pertinenti disposizioni del presente titolo è ripristinata a quella data o, se la notifica è successiva, il primo giorno del mese successivo alla data della notifica.

6. Per agevolare l'applicazione del presente articolo, l'Unione comunica al Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, quando uno Stato membro cessa di partecipare a disposizioni del diritto dell'Unione sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale analoghe alle pertinenti disposizioni del presente titolo, ovvero cessa di godere di diritti in forza di quelle disposizioni.

CAPO 2

COOPERAZIONE CON EUROPOL

Articolo 72

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è stabilire relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al fine di sostenere e potenziare l'azione degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione indicate all'articolo 75.

*Articolo 73***Comunicazione**

Tutte le comunicazioni e le notifiche di cui al presente capo sono effettuate attraverso il punto di contatto nazionale del Regno Unito presso Europol, di cui all'articolo 77, paragrafo 1, o gli ufficiali di collegamento distaccati dal Regno Unito presso Europol, di cui all'articolo 77, paragrafo 4, tranne quando si applica l'articolo 77, paragrafo 2.

*Articolo 74***Definizioni**

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «autorità competente»: per l'Unione, Europol e, per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, un'autorità di contrasto interna preposta alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità in forza del diritto interno a Gibilterra;
- b) «Europol»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, istituita a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²²⁾ («regolamento Europol»).

*Articolo 75***Forme di criminalità**

1. La cooperazione istituita a norma del presente capo riguarda le forme di criminalità di competenza di Europol, elencate nell'allegato 10, compresi i reati connessi.
2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme di criminalità.
3. In caso di modifica dell'elenco delle forme di criminalità per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 10 a decorrere dalla data in cui adotta effetto la modifica della competenza di Europol.

*Articolo 76***Ambito di applicazione della cooperazione**

Oltre allo scambio di dati personali alle condizioni stabilite nel presente capo e conformemente ai compiti di Europol definiti nel regolamento Europol, la cooperazione può comadottare in particolare:

- a) lo scambio di informazioni quali conoscenze specialistiche;
- b) rapporti generali sulla situazione;
- c) risultati di analisi strategiche;

⁽²²⁾ Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj>).

- d) informazioni sulle procedure di indagine penale;
- e) informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità;
- f) la partecipazione ad attività di formazione; e
- g) la prestazione di consulenza e sostegno in singole indagini penali nonché la cooperazione operativa.

Articolo 77

Punto di contatto nazionale e ufficiali di collegamento

1. Il punto di contatto nazionale del Regno Unito presso Europol, designato conformemente all'articolo 568, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, funge da punto di contatto centrale tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
2. Lo scambio di informazioni e notifiche tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ha luogo tra Europol e il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1, tranne qualora lo scambio diretto di informazioni sia necessario in casi urgenti e sia ritenuto opportuno tanto da Europol, quanto dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
3. Il punto di contatto nazionale di cui al paragrafo 1 è anche il punto di contatto centrale per quanto riguarda l'esame, la rettifica e la cancellazione di dati personali.
4. Gli ufficiali di collegamento distaccati dal Regno Unito presso Europol, conformemente all'articolo 568, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, possono anche agevolare la cooperazione stabilita a norma del presente capo in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Gli ufficiali di collegamento distaccati da Europol presso il Regno Unito possono anche agevolare la cooperazione in relazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
5. Il Regno Unito provvede affinché i suoi ufficiali di collegamento di cui al paragrafo 4 abbiano un accesso rapido alle pertinenti banche dati interne del Regno Unito nei confronti di Gibilterra necessarie per svolgere i loro compiti.
6. I dettagli dei compiti degli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4 del presente articolo, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da accordi di lavoro di cui all'articolo 86 conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
7. Gli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4, e i rappresentanti delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono essere invitati alle riunioni operative. Gli ufficiali di collegamento degli Stati membri e quelli di paesi terzi, i rappresentanti delle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, il personale Europol e altre parti interessate possono partecipare alle riunioni organizzate dagli ufficiali di collegamento responsabili per Gibilterra di cui al paragrafo 4, o dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 78

Scambi di informazioni

1. Gli scambi di informazioni tra le autorità competenti sono conformi agli obiettivi e alle disposizioni del presente capo. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2.

2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali le autorità competenti indicano chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati personali sono trasferiti. Per i trasferimenti a Europol, la o le finalità di tale trasferimento sono specificate in linea con le finalità specifiche del trattamento stabilite nel regolamento Europol. Se l'autorità competente che ha operato il trasferimento non lo ha fatto, l'autorità competente ricevente, d'intesa con la predetta autorità, tratta i dati personali al fine di determinare la loro pertinenza e la o le finalità del loro ulteriore trattamento. Le autorità competenti possono trattare i dati personali per una finalità diversa da quella per la quale i dati sono stati forniti solo previa autorizzazione dell'autorità competente che ha operato il trasferimento.

3. Le autorità competenti che ricevono i dati personali garantiscono che i dati saranno trattati ai soli fini per cui sono stati trasferiti. I dati sono cancellati non appena non sono più necessari per le finalità per le quali sono stati trasferiti.

4. Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra stabiliscono senza indebito ritardo, e comunque entro sei mesi dal ricevimento dei dati personali, se e in quale misura tali dati personali siano necessari per la finalità per la quale sono stati trasferiti e ne informano l'autorità che ha operato il trasferimento.

Articolo 79

Limitazioni di accesso e di ulteriore uso dei dati personali trasferiti

1. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati trasferiti, l'autorità competente che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità competente ricevente.

2. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 1.

3. Ciascuna parte garantisce che le informazioni trasferite a norma del presente capo sono state raccolte, conservate e trasferite conformemente al rispettivo quadro giuridico. Ciascuna parte garantisce, per quanto possibile, che tali informazioni non sono state ottenute in violazione dei diritti umani. Tali informazioni non possono essere trasferite se, per quanto ragionevolmente prevedibile, potrebbero essere utilizzate per richiedere, emettere o eseguire la pena di morte o qualsiasi forma di trattamento crudele o disumano.

Articolo 80

Diverse categorie di interessati

1. È vietato il trasferimento di dati personali relativi a vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati e a persone di età inferiore agli anni diciotto salvo se strettamente necessario e proporzionato in casi specifici per prevenire o combattere un reato.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol provvedono ciascuno affinché il trattamento di dati personali di cui al paragrafo 1 sia soggetto a garanzie supplementari, tra cui limitazioni di accesso, misure di sicurezza supplementari e limitazioni ai trasferimenti successivi.

*Articolo 81***Agevolazione del flusso di dati personali tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol**

Al fine di conseguire reciproci vantaggi operativi, le parti si adoperano per cooperare in futuro affinché gli scambi di dati tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possano avvenire il più rapidamente possibile, e per considerare di integrare eventuali nuovi processi e sviluppi tecnici che potrebbero contribuire a tale obiettivo, tenendo conto nel contempo del fatto che il Regno Unito non è uno Stato membro e nel pieno rispetto del regime in materia di notifiche e comunicazioni istituito dall'articolo 73.

*Articolo 82***Valutazione dell'affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni**

1. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'affidabilità della fonte dell'informazione sulla base dei criteri seguenti:

- a) non sussistono dubbi circa l'autenticità, l'affidabilità o la competenza della fonte, oppure l'informazione è fornita da una fonte che ha dimostrato di essere affidabile in tutti i casi;
- b) l'informazione è pervenuta da una fonte che si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi;
- c) l'informazione è pervenuta da una fonte che non si è dimostrata affidabile nella maggior parte dei casi; o
- d) l'affidabilità delle informazioni non può essere valutata.

2. Le autorità competenti indicano per quanto possibile, al più tardi al momento del trasferimento delle informazioni, l'esattezza dell'informazione sulla base dei seguenti criteri:

- a) l'informazione è ritenuta sicura senza alcuna riserva;
- b) l'informazione è conosciuta personalmente dalla fonte, ma non conosciuta personalmente dall'agente che l'ha fornita;
- c) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte, ma è avvalorata da altre informazioni già registrate; o
- d) l'informazione non è conosciuta personalmente dalla fonte e non può essere avvalorata.

3. Se, sulla base delle informazioni già in suo possesso, l'autorità competente ricevente giunge alla conclusione che la valutazione delle informazioni o della fonte fornita dall'autorità competente trasferente a norma dei paragrafi 1 e 2 deve essere rettificata, ne informa tale autorità competente e cerca di concordare una modifica da apportare alla valutazione. Senza tale accordo l'autorità ricevente competente non può modificare la valutazione delle informazioni ricevute o della loro fonte.

4. Se riceve informazioni non corredate di una valutazione, l'autorità competente cerca, per quanto possibile e se possibile di concerto con l'autorità competente che ha operato il trasferimento, di stabilire l'affidabilità della fonte o l'esattezza dell'informazione sulla base delle informazioni già in suo possesso.

5. Se non è possibile effettuare una valutazione attendibile, le informazioni sono valutate conformemente al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 2, lettera d).

*Articolo 83***Sicurezza dello scambio di informazioni**

1. Le misure tecniche e organizzative messe in atto per garantire la sicurezza dello scambio di informazioni a norma del presente capo sono stabilite in intese amministrative di cui all'articolo 86.
2. Le parti convengono di istituire, attuare e gestire linee di comunicazione sicure per lo scambio di informazioni di cui al presente capo.
3. I termini e le condizioni d'uso delle linee di comunicazione sicure sono disciplinati da intese amministrative di cui all'articolo 85.

*Articolo 84***Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto**

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Europol né le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.
2. Se Europol o le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono tenute a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità competente o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità competente, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 da Europol o dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra è rimborsato dall'altra autorità competente, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente capo.
3. Europol e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 85***Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate**

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente capo, sono disciplinati da accordi di lavoro e intese amministrative di cui all'articolo 86.

*Articolo 86***Accordi di lavoro e intese amministrative**

1. I dettagli della cooperazione tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol, ove appropriato per integrare e attuare le disposizioni del presente capo, sono oggetto di accordi di lavoro di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento Europol e di intese amministrative di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Europol conclusi tra Europol e le autorità competenti del Regno Unito.
2. Anziché concludere accordi di lavoro e intese amministrative a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito ed Europol possono concordare che eventuali accordi di lavoro o intese amministrative già conclusi tra le autorità competenti del Regno Unito ed Europol conformemente all'articolo 577 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano anche nei confronti di Gibilterra.
3. Il contenuto degli accordi di lavoro e delle intese amministrative può essere stabilito insieme in un unico documento.

*Articolo 87***Notificazione dell'attuazione**

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol rendono ciascuno accessibile al pubblico un documento che delinea in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali trasferiti a norma del presente capo, compresi i mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, e provvedono ciascuno affinché una copia di tale documento sia fornita all'altra parte.
2. Qualora non esistano già, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol adottano modalità pratiche che specificano il modo in cui sarà garantito nella pratica il rispetto delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol inviano ciascuno una copia di tali modalità pratiche all'altra parte e alle rispettive autorità di controllo.

*Articolo 88***Poteri di Europol**

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di creare l'obbligo in capo a Europol di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al di là delle competenze di Europol fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

CAPO 3

COOPERAZIONE CON EUROJUST

*Articolo 89***Obiettivo**

L'obiettivo del presente capo è stabilire una cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra nella lotta contro le forme gravi criminalità di cui all'allegato 11.

*Articolo 90***Definizioni**

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «Eurojust»: l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita a norma del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²³⁾ («regolamento Eurojust»);
- b) «assistente»: una persona che può assistere un membro nazionale e l'aggiunto del membro nazionale, o il pubblico ministero di collegamento, di cui al regolamento Eurojust e all'articolo 95, paragrafo 3, rispettivamente;
- c) «collegio»: il collegio di Eurojust, di cui al regolamento Eurojust;

⁽²³⁾ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj>).

- d) «autorità competente»: per l'Unione, Eurojust, rappresentata dal collegio o da un membro nazionale, e, per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, un'autorità interna competente ai sensi del diritto interno in materia di indagine e azione penale a Gibilterra;
- e) «corrispondente interno in materia di terrorismo»: il punto di contatto designato dal Regno Unito a norma dell'articolo 94, responsabile del trattamento della corrispondenza in materia di terrorismo;
- f) «magistrato di collegamento»: il magistrato distaccato da Eurojust nel Regno Unito conformemente all'articolo 96;
- g) «pubblico ministero di collegamento»: il pubblico ministero distaccato dal Regno Unito presso Eurojust e soggetto al diritto interno del Regno Unito per quanto riguarda lo status di pubblico ministero conformemente all'articolo 95, paragrafo 3; e
- h) «membro nazionale»: il membro nazionale distaccato presso Eurojust da ciascuno Stato membro, di cui al regolamento Eurojust.

Articolo 91

Comunicazione

Tutte le comunicazioni e le notifiche di cui al presente capo sono effettuate attraverso i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 94 e i pubblici ministeri di collegamento di cui all'articolo 95.

Articolo 92

Forme di criminalità

1. La cooperazione istituita a norma del presente capo riguarda le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, elencate nell'allegato 11, compresi i reati connessi.
2. I reati connessi sono i reati commessi per procurarsi i mezzi per compiere le forme gravi di criminalità di cui al paragrafo 1, i reati commessi per agevolare o compiere tali forme gravi di criminalità e i reati commessi per assicurare l'impunità per tali forme gravi di criminalità.
3. In caso di modifica dell'elenco delle forme gravi di criminalità per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione, il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, su proposta dell'Unione, modificare di conseguenza l'allegato 11 a decorrere dalla data in cui adotta effetto la modifica della competenza di Eurojust.

Articolo 93

Ambito di applicazione della cooperazione

Le parti provvedono affinché Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra cooperino nei settori di attività di cui agli articoli 2 e 54 del regolamento Eurojust e al presente capo.

Articolo 94

Punti di contatto per Eurojust

I punti di contatto per Eurojust, nominati o stabiliti dal Regno Unito conformemente all'articolo 584 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, compresi i punti di contatto designati come corrispondenti interni del Regno Unito in materia di terrorismo, fungono anche da punti di contatto per Eurojust per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

*Articolo 95***Pubblico ministero di collegamento**

1. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento del Regno Unito presso Eurojust, distaccati conformemente all'articolo 585, paragrafi 1 e 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, agevolano la cooperazione stabilita a norma del presente capo, in relazione a Gibilterra, nei limiti delle loro competenze. Se necessario, gli assistenti possono sostituire il pubblico ministero di collegamento o agire a nome del pubblico ministero di collegamento.
2. I dettagli dei compiti del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1, i loro diritti e obblighi e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.
3. Il Regno Unito informa Eurojust della natura e della portata del ruolo attribuito al pubblico ministero di collegamento e agli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 per svolgere i loro compiti di agevolazione della cooperazione conformemente al presente capo.
4. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 hanno accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale interno o in qualsiasi altro registro delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente a quanto previsto dal diritto interno nel caso di un pubblico ministero o di una persona con pari prerogative.
5. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 possono contattare direttamente le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
6. I documenti di lavoro del pubblico ministero di collegamento e degli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui al paragrafo 1 sono custoditi in modo inviolabile da Eurojust.

*Articolo 96***Magistrato di collegamento**

1. Il magistrato di collegamento di Eurojust distaccato presso il Regno Unito conformemente all'articolo 586, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può agevolare la cooperazione giudiziaria nei confronti di Gibilterra nei casi in cui Eurojust dà il suo sostegno a norma dell'articolo 53 del regolamento Eurojust.
2. I dettagli dei compiti del magistrato di collegamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e obblighi del magistrato di collegamento e i relativi costi sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.

*Articolo 97***Riunioni operative e strategiche**

1. Il pubblico ministero di collegamento e gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e il punto di contatto per Eurojust di cui all'articolo 94 possono partecipare alle riunioni per quanto riguarda le questioni strategiche, su invito del presidente di Eurojust, e alle riunioni per quanto riguarda le questioni operative con l'approvazione dei membri nazionali interessati.
2. I membri nazionali, i loro aggiunti e assistenti, il direttore amministrativo di Eurojust e il personale di Eurojust possono partecipare alle riunioni organizzate dal pubblico ministero di collegamento e dagli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, e dal punto di contatto per Eurojust di cui all'articolo 94.

*Articolo 98***Scambio di dati non personali**

Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono scambiare dati non personali nella misura in cui tali dati sono pertinenti per la cooperazione nel quadro del presente capo e fatta salva qualsiasi limitazione a norma dell'articolo 103.

*Articolo 99***Scambio di dati personali**

1. I dati personali richiesti e ricevuti dalle autorità competenti a norma del presente capo sono da esse trattati unicamente per gli obiettivi di cui all'articolo 89, per le finalità specifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo e fatte salve le limitazioni di accesso o di ulteriore uso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

2. Al più tardi all'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento indica chiaramente la o le finalità specifiche per le quali i dati sono trasferiti.

3. All'atto di trasferire dati personali l'autorità competente che opera il trasferimento può indicare eventuali limitazioni di accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento successivo, la cancellazione o la distruzione trascorso un dato periodo di tempo, ovvero l'ulteriore trattamento. Qualora la necessità di tali limitazioni si manifesti dopo che i dati personali sono stati forniti, l'autorità che ha operato il trasferimento ne informa l'autorità ricevente.

4. L'autorità competente ricevente si conforma alle eventuali limitazioni di accesso o di ulteriore uso dei dati personali indicate dall'autorità competente che ha operato il trasferimento a norma del paragrafo 3.

*Articolo 100***Canali di trasmissione**

1. Le informazioni sono scambiate, fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, tra il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, o, in mancanza di nomina o di disponibilità, il punto di contatto del Regno Unito per Eurojust di cui all'articolo 94 e i membri nazionali interessati o il collegio.

2. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono ciascuno affinché i rispettivi rappresentanti siano autorizzati a scambiare informazioni al livello appropriato in conformità dei rispettivi quadri giuridici, e siano adeguatamente controllati.

3. Laddove necessario in casi urgenti, se Eurojust ha distaccato un magistrato di collegamento nel Regno Unito, e se considerato appropriato sia dal magistrato di collegamento sia dall'autorità competente pertinente, le informazioni possono essere scambiate tra il magistrato di collegamento e qualsiasi autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. In tal caso, il pubblico ministero di collegamento o gli assistenti del pubblico ministero di collegamento di cui all'articolo 95, paragrafo 1, sono informati di tale scambio di informazioni.

*Articolo 101***Trasferimenti successivi**

Le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Eurojust si astengono dal comunicare le informazioni ricevute dall'altra parte a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale senza il consenso di Eurojust o dell'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che le ha fornite e senza garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

*Articolo 102***Responsabilità in caso di trattamento di dati personali non autorizzato o scorretto**

1. Le autorità competenti sono responsabili, conformemente al rispettivo quadro giuridico, del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Né Eurojust né le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono invocare il fatto che l'altra autorità competente abbia trasferito informazioni inesatte al fine di sottrarsi alla responsabilità nei confronti di una parte lesa conformemente al rispettivo quadro giuridico.
2. Se una delle autorità competenti è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell'uso di informazioni che sono state comunicate erroneamente dall'altra autorità o che sono state comunicate a causa del mancato adempimento dei propri obblighi da parte dell'altra autorità, l'importo versato a titolo di risarcimento ai sensi del paragrafo 1 dall'autorità competente è rimborsato dall'altra autorità, a meno che tali informazioni non siano state usate in violazione del presente capo.
3. Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra non esigono reciprocamente alcuna riparazione a titolo punitivo o non risarcitorio ai sensi dei paragrafi 1 e 2.

*Articolo 103***Scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate**

Lo scambio e la protezione di informazioni classificate e informazioni sensibili non classificate, se necessari a norma del presente capo, sono disciplinati da un accordo di lavoro di cui all'articolo 104.

*Articolo 104***Accordo di lavoro**

1. Le modalità di cooperazione tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Eurojust per l'attuazione del presente capo sono oggetto di un accordo di lavoro concluso tra Eurojust e le autorità competenti del Regno Unito conformemente all'articolo 47, paragrafo 3, e all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento Eurojust.
2. Anziché concludere un accordo di lavoro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti del Regno Unito ed Eurojust possono concordare che eventuali accordi di lavoro già conclusi tra le autorità competenti del Regno Unito ed Eurojust conformemente all'articolo 594 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si applicano anche nei confronti di Gibilterra.

*Articolo 105***Poteri di Eurojust**

Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di creare un obbligo in capo a Eurojust di cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra al di là delle competenze di Eurojust fissate dal pertinente diritto dell'Unione.

CAPO 4

SCAMBIO DI INFORMAZIONI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

*Articolo 106***Obiettivo**

1. L'obiettivo del presente capo è consentire lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro.
2. Nelle relazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri le disposizioni del presente capo integrano le disposizioni del capo 6 del presente titolo per quanto riguarda lo scambio di informazioni del casellario giudiziale.

*Articolo 107***Definizioni**

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «condanna»: la decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tale decisione sia riportata nel casellario giudiziale dello Stato membro di condanna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra;
- b) «procedimento penale»: la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale e l'esecuzione della condanna;
- c) «casellario giudiziale»: il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.

*Articolo 108***Autorità centrali**

Le autorità centrali del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e quelle degli Stati membri competenti per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale a norma del presente capo e per gli scambi di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 («convenzione europea di assistenza giudiziaria») per quanto riguarda il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono quelle designate e notificate dal Regno Unito e dagli Stati membri, conformemente all'articolo 645 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra il Regno Unito e gli Stati membri.

*Articolo 109***Notifiche**

1. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano le misure necessarie per garantire che tutte le condanne comminate dai propri organi giurisdizionali penali siano corredate di informazioni, ove fornite dal casellario giudiziale, sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro provvede a comunicare all'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra tutte le condanne penali pronunciate dai propri organi giurisdizionali penali contro cittadini del Regno Unito titolari di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dall'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. L'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvede a comunicare alle autorità centrali di uno Stato membro tutte le condanne penali pronunciate dai propri organi giurisdizionali penali contro cittadini di tale Stato membro, nonché eventuali successive modifiche o soppressioni di informazioni contenute nel casellario giudiziale, quali iscritte nel casellario giudiziale. Le autorità centrali degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si comunicano tali informazioni almeno una volta al mese.

3. Se l'autorità centrale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra viene a conoscenza del fatto che la persona condannata ha la cittadinanza di due o più Stati membri o ha la cittadinanza di uno o più Stati membri e del Regno Unito ed è titolare di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra, trasmette tale informazione a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata o ha la cittadinanza del Regno Unito ed è titolare di una carta d'identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra ed è stata condannata a Gibilterra.

Articolo 110

Conservazione delle condanne

1. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, conserva tutte le informazioni notificate a norma dell'articolo 109.

2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, provvede affinché, in caso di notifica di una successiva modifica o soppressione ai sensi dell'articolo 109, sia apportata un'identica modifica o soppressione alle informazioni conservate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, provvede affinché nella risposta alla richiesta effettuata a norma dell'articolo 111 siano riportate soltanto informazioni aggiornate a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 111

Richieste di informazioni

1. Se a livello nazionale si richiedono informazioni al casellario giudiziale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ai fini di un procedimento penale contro una persona o per fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro o quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, può, in conformità del proprio diritto interno, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale.

2. Se una persona rivolge una richiesta di informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale di uno Stato membro o a quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, senza averne la cittadinanza, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cui la persona ha la cittadinanza, o a quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra qualora la persona abbia la cittadinanza del Regno Unito, una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.

*Articolo 112***Risposte alle richieste**

1. Le risposte alle richieste di informazioni sono trasmesse dall'autorità centrale richiesta di uno Stato membro, e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, all'autorità centrale richiedente di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quanto prima e comunque entro venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
2. L'autorità centrale di ciascuno Stato membro e quella del Regno Unito nei confronti di Gibilterra rispondono alle richieste presentate per fini diversi da un procedimento penale conformemente al proprio diritto interno.
3. In deroga al paragrafo 2, quando rispondono a richieste presentate a fini di assunzione per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra includono informazioni sull'esistenza di condanne penali per reati relativi all'abuso o allo sfruttamento sessuale di minori, alla pedopornografia o all'adescamento di minori per scopi sessuali, compresi l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso alla commissione di tali reati o il tentativo di commetterli, nonché informazioni sull'esistenza di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

*Articolo 113***Canale di comunicazione**

Lo scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale tra gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra avviene per via elettronica conformemente alle specifiche tecniche e procedurali di cui all'allegato 12.

*Articolo 114***Condizioni per l'uso dei dati personali**

1. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono utilizzare i dati personali ricevuti in risposta a una propria richiesta a norma dell'articolo 112 ai soli fini per cui sono stati richiesti.
2. Se le informazioni sono state richieste per fini diversi da un procedimento penale, i dati personali ricevuti ai sensi dell'articolo 112 possono essere utilizzati da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra conformemente al proprio diritto interno solo entro i limiti specificati dall'autorità centrale richiesta, nel modulo di cui all'allegato 12, capo 2.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati personali forniti da un'autorità centrale richiesta in risposta a una richiesta ai sensi dell'articolo 112 dall'autorità centrale di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, possono essere utilizzati da tale Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra per prevenire un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica.
4. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra provvedono affinché le proprie autorità centrali non comunichino i dati personali notificati a norma dell'articolo 109 alle autorità di paesi terzi, a meno che non siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) i dati personali sono comunicati solo caso per caso;

- b) i dati personali sono comunicati alle autorità le cui funzioni sono direttamente connesse ai fini per i quali i dati personali sono comunicati a norma della lettera c);
 - c) i dati personali sono comunicati solo se necessario:
 - i) ai fini di un procedimento penale;
 - ii) per fini diversi da un procedimento penale; o
 - iii) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica;
 - d) i dati personali possono essere usati dal paese terzo richiedente ai soli fini per cui le informazioni sono state richieste ed entro i limiti specificati dallo Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, che ha notificato i dati personali a norma dell'articolo 109; e
 - e) i dati personali sono comunicati solo se l'autorità centrale, dopo aver valutato tutte le circostanze relative al trasferimento dei dati personali al paese terzo, conclude che esistono garanzie adeguate della loro protezione.
5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, ai sensi del presente capo e originari di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi.

CAPO 5

CONSEGNA

Articolo 115

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è garantire che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro, sia basato su un meccanismo di consegna in forza di un mandato d'arresto conformemente ai termini del presente capo.

Articolo 116

Principio di proporzionalità

La cooperazione mediante il mandato d'arresto è necessaria e proporzionata tenuto conto dei diritti della persona ricercata e degli interessi della vittima, e considerate la gravità del fatto, la pena che sarebbe probabilmente inflitta e la possibilità che lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotti misure meno coercitive della consegna del ricercato, in particolare al fine di evitare periodi inutilmente lunghi di custodia cautelare.

Articolo 117

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «mandato d'arresto»: una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra in vista dell'arresto e della consegna da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro di una persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;

- b) «autorità giudiziaria dell'esecuzione»: l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, che, in base al diritto interno di detto Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è competente dell'esecuzione del mandato d'arresto;
- c) «autorità giudiziaria emittente»: l'autorità giudiziaria dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che, in base al diritto interno di detto Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è competente a emettere un mandato d'arresto;
- d) «autorità giudiziaria»: un'autorità che, ai sensi del diritto interno di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
- e) «paese terzo»: un paese diverso da uno Stato membro o dal Regno Unito o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 118

Ambito di applicazione

1. Il mandato d'arresto può essere emesso per dei fatti puniti dalle leggi dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi oppure, se è stata disposta la condanna a una pena o è stata inflitta una misura di sicurezza, per condanne o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.
2. Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, la consegna è subordinata alla condizione che i fatti per i quali è stato emesso il mandato d'arresto costituiscano un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica dello stesso.
3. Fatti salvi l'articolo 119, l'articolo 120, paragrafo 1, lettere da b) a h), e gli articoli 121, 122 e 123, le autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o dello Stato membro di esecuzione non possono rifiutarsi di eseguire un mandato d'arresto emesso per il seguente comportamento laddove tale comportamento sia punibile con la privazione della libertà o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi:
 - a) il comportamento di chiunque contribuisca alla commissione, da parte di un gruppo di persone che agiscono con uno scopo comune, di uno o più reati in materia di terrorismo, di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo firmata a Strasburgo il 27 gennaio 1977, o di traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, o omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro, presa di ostaggi o stupro, anche se l'interessato non partecipa all'esecuzione effettiva del o dei reati in questione; tale contributo deve essere intenzionale e realizzato con la consapevolezza che la partecipazione contribuirà alla realizzazione delle attività criminali del gruppo;
o
 - b) terrorismo quale definito nell'allegato 13.
4. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 2 non si applicherà, purché il reato su cui si basa il mandato sia:
 - a) uno dei reati elencati al paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente; e
 - b) punibile nello Stato membro emittente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.

5. I reati di cui al paragrafo 4 sono:
- a) partecipazione a un'organizzazione criminale;
 - b) terrorismo quale definito nell'allegato 13;
 - c) tratta di esseri umani;
 - d) sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia;
 - e) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - f) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - g) corruzione, comprese le tangenti;
 - h) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, del Regno Unito, nei confronti di Gibilterra, o di uno Stato membro;
 - i) riciclaggio di proventi da reato;
 - j) falsificazione e contraffazione di monete;
 - k) criminalità informatica;
 - l) criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
 - m) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
 - n) omicidio volontario;
 - o) lesioni personali gravi;
 - p) traffico illecito di organi e tessuti umani;
 - q) rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
 - r) razzismo e xenofobia;
 - s) rapina organizzata o a mano armata;
 - t) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
 - u) truffa;
 - v) racket ed estorsioni;
 - w) contraffazione e pirateria di prodotti;
 - x) falsificazione di atti amministrativi e traffico di atti amministrativi falsificati;
 - y) falsificazione di mezzi di pagamento;
 - z) traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
 - aa) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
 - bb) traffico di veicoli rubati;

- cc) stupro;
- dd) incendio doloso;
- ee) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;
- ff) dirottamento di aereo, nave o veicolo spaziale; e
- gg) sabotaggio.

Articolo 119

Motivi di non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto

L'esecuzione del mandato d'arresto è rifiutata:

- a) se il reato alla base del mandato d'arresto è coperto da amnistia nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, se le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra erano competenti a perseguire il reato secondo la legge penale dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione;
- b) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro o dal Regno Unito o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge dello Stato membro che ha condannato la persona ricercata o del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra se la persona ricercata è stata condannata da uno di questi; o
- c) se la persona oggetto del mandato d'arresto non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto in base alla legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

Articolo 120

Altri motivi di non esecuzione del mandato d'arresto

1. L'esecuzione del mandato d'arresto può essere rifiutata:

- a) se, in uno dei casi di cui all'articolo 118, paragrafo 2, il fatto che è alla base del mandato d'arresto non costituisce un reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione; tuttavia in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione del mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o imposte, di dogana o di cambio della legislazione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente;
- b) se contro la persona oggetto del mandato d'arresto è in corso un'azione nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, per il medesimo fatto che è alla base del mandato d'arresto;

- c) se le autorità giudiziarie dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, hanno deciso di non esercitare l'azione penale per il reato oggetto del mandato d'arresto oppure di porvi fine, o se la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni;
- d) se l'azione penale o la pena è caduta in prescrizione secondo la legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e i fatti rientrano nella competenza di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra in virtù del rispettivo diritto penale;
- e) se in base a informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un paese terzo o dal Regno Unito, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita secondo la legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto di condanna o lo Stato membro di condanna;
- f) se il mandato d'arresto è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e:
 - i) se il soggetto dell'esecuzione è uno Stato membro, la persona ricercata dimora in tale Stato membro, ne è cittadino o vi risiede; o
 - ii) se il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, la persona ricercata è un cittadino del Regno Unito titolare di una carta di identità o un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciati a Gibilterra dalle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o una persona che dimora o risiede a Gibilterra,e un'autorità competente di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra si impegna a eseguire essa stessa tale pena o misura di sicurezza conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, possono rifiutare l'esecuzione del mandato d'arresto solo dopo che la persona ricercata ha acconsentito al trasferimento della pena o della misura di sicurezza;
- g) se il mandato d'arresto riguarda reati:
 - i) che dalla legge dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, sono considerati commessi in tutto o in parte nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, o in un luogo ad essi assimilato; o
 - ii) che sono stati commessi al di fuori dello Stato membro emittente o di Gibilterra quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente, se la legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o dello Stato membro di esecuzione non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
- h) se sussistono elementi oggettivi per ritenere che il mandato d'arresto sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi;

- i) se il mandato d'arresto è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà e la persona ricercata non è comparsa personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d'arresto indichi che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente:

i) a tempo debito:

A) è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente della data e del luogo del processo fissato;

e

B) è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

ii) essendo al corrente della data e del luogo del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato dall'interessato o da un'autorità competente dello Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

A) ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

B) non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

iv) non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

A) riceverà personalmente e senza ritardo la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

B) sarà informato del termine entro cui l'interessato deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d'arresto pertinente.

2. Qualora il mandato d'arresto sia emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e l'interessato non sia stato precedentemente informato ufficialmente dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico, questi può, una volta informato del contenuto del mandato d'arresto, chiedere che gli sia trasmessa copia della sentenza prima della consegna. Non appena ricevuta informazione della richiesta, l'autorità emittente fornisce all'interessato copia della sentenza per il tramite dell'autorità di esecuzione. La richiesta dell'interessato non ritarda la procedura di consegna né la decisione di eseguire il mandato d'arresto. La sentenza è trasmessa all'interessato a soli fini informativi; la trasmissione non costituisce notificazione ufficiale della sentenza né fa decorrere i termini applicabili per la richiesta di un nuovo processo o per la presentazione di un ricorso in appello.

3. Qualora la persona sia consegnata alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera i), punto iv), e abbia chiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello, la detenzione della persona in attesa di tale processo o appello è riesaminata, fino alla conclusione del procedimento, conformemente al diritto interno dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, a intervalli regolari o su richiesta dell'interessato. Il riesame verte in particolare sulla possibilità di sospensione o interruzione della detenzione. Il nuovo processo o l'appello hanno inizio in tempo utile dalla consegna.

Articolo 121

Eccezione relativa ai reati politici

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che il reato può essere considerato dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, come un reato politico o fatto connesso con un reato politico o ancora un reato determinato da motivi politici.

2. Tuttavia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il paragrafo 1 si applicherà solo in relazione:

a) ai reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo;

b) ai reati di cospirazione o associazione per delinquere per commettere uno o più reati di cui agli articoli 1 e 2 della convenzione europea per la repressione del terrorismo, se tali reati di cospirazione o associazione per delinquere corrispondono alla descrizione del comportamento di cui all'articolo 118, paragrafo 3, del presente accordo; e

c) al terrorismo quale definito nell'allegato 13.

3. Qualora un mandato d'arresto sia stato emesso da uno Stato membro a nome del quale è stata effettuata la notifica di cui al paragrafo 2 o qualora un mandato d'arresto sia stato emesso dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, e qualora quest'ultimo abbia effettuato tale notifica, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o lo Stato membro di esecuzione può applicare la reciprocità.

Articolo 122

Eccezione relativa alla cittadinanza

1. L'esecuzione di un mandato d'arresto non può essere rifiutata in base al fatto che la persona ricercata è cittadino dello Stato membro di esecuzione o, se il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, cittadino del Regno Unito.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che i cittadini del Regno Unito o i cittadini dello Stato membro in questione, a seconda dei casi, non saranno consegnati o che la loro consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche. La notifica si basa su motivi connessi ai principi fondamentali o alle prassi dell'ordinamento giuridico interno del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro a nome del quale è stata effettuata la notifica. In tal caso l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del caso, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone, entro un termine ragionevole dalla ricezione della notifica dell'altra parte, che le autorità giudiziarie dell'esecuzione dello Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda del caso, possono rifiutare di consegnare i propri cittadini di cui al paragrafo 1 a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o che tale consegna è autorizzata solo a determinate condizioni specifiche.

3. Nel caso in cui uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia rifiutato di eseguire un mandato d'arresto sulla base del fatto che, nel caso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, il Regno Unito ha effettuato una notifica o, nel caso di uno Stato membro, l'Unione ha effettuato una notifica a suo nome, conformemente al paragrafo 2, le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra valutano la possibilità di avviare un procedimento nei confronti del cittadino del Regno Unito o dello Stato membro, a seconda dei casi, che sia commisurato all'oggetto del mandato d'arresto, tenuto conto del parere delle autorità competenti del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente. Nel caso in cui un'autorità giudiziaria decida di non avviare tale procedimento, la vittima del reato su cui si basa il mandato d'arresto deve poter ricevere informazioni sulla decisione conformemente al diritto interno applicabile.

4. Qualora, conformemente al paragrafo 3, le autorità competenti di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra avviino un procedimento nei confronti di propri cittadini di cui al paragrafo 1, le autorità competenti di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra devono poter adottare le misure appropriate per assistere le vittime e i testimoni, in particolare per quanto riguarda le modalità di svolgimento del procedimento, nei casi seguenti:

- a) il procedimento è stato avviato in uno Stato membro, nel caso in cui si tratti di persone residenti nel Regno Unito o a Gibilterra o in un altro Stato membro;
- b) il procedimento è stato avviato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nel caso in cui si tratti di persone residenti in uno Stato membro.

Articolo 123

Garanzie che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire in casi particolari

1. L'esecuzione del mandato d'arresto da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata a una delle seguenti garanzie:

- a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto è stato emesso è punibile nello Stato membro emittente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita, le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, possono subordinare l'esecuzione del mandato alla condizione che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, diano una garanzia, considerata sufficiente dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, del fatto che le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, procederanno a una revisione della pena o della misura inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – oppure incoraggeranno l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù della legge o della prassi dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita;
- b) se la persona oggetto del mandato d'arresto ai fini di un'azione penale è cittadino o residente dello Stato membro di esecuzione o, quando il soggetto dell'esecuzione è il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, cittadino del Regno Unito o residente a Gibilterra, la sua consegna può essere subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato membro emittente o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente; se è richiesto il consenso della persona ricercata al trasferimento della pena o della misura di sicurezza nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, la garanzia che la persona sia rinviata nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per scontarvi la pena è subordinata alla condizione che la persona ricercata, dopo essere stata ascoltata, acconsenta a essere rinviata nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione;

- c) se sussistono fondati motivi per ritenere che vi sia un rischio effettivo per la protezione dei diritti fondamentali della persona ricercata, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può richiedere, se del caso, garanzie supplementari quanto al trattamento della persona ricercata dopo la sua consegna prima di decidere se eseguire il mandato d'arresto.
2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone ha il potere di adottare le eventuali modifiche del presente articolo necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Articolo 124

Ricorso all'autorità centrale

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra comunica al comitato specializzato per la circolazione delle persone l'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può comunicare al comitato specializzato per la circolazione delle persone l'autorità centrale di ciascuno Stato membro che ha designato tale autorità o, se l'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra lo prevede, più di un'autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti.
2. All'atto della notifica al comitato specializzato per la circolazione delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno indicare che, per effetto dell'organizzazione del sistema giudiziario interno dello Stato membro interessato o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, l'autorità centrale o le autorità centrali sono responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei mandati d'arresto, nonché di tutta la corrispondenza ufficiale relativa alla trasmissione e alla ricezione amministrativa dei mandati d'arresto. Tale trasmissione dei mandati d'arresto è effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 e dell'articolo 126. Tale indicazione è vincolante per tutte le autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

Articolo 125

Contenuto e forma del mandato d'arresto

1. Il mandato d'arresto contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dall'allegato 14:
- a) identità e cittadinanza del ricercato;
 - b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
 - c) indicazione dell'esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d'applicazione dell'articolo 118;
 - d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell'articolo 118;
 - e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;
 - f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato membro di emissione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'emissione; e
 - g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare il modulo dell'allegato 14.

Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche del modulo di cui all'allegato 14 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato 43 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

3. Il mandato d'arresto è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in inglese quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che sarà accettata una traduzione in una o più lingue ufficiali di uno Stato membro.

Articolo 126

Trasmissione di un mandato d'arresto

1. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica solo in relazione alla trasmissione iniziale del mandato d'arresto, che è trasmesso in conformità di tale articolo e delle disposizioni del presente capo.
2. Se il luogo in cui si trova il ricercato è conosciuto, l'autorità giudiziaria emittente può comunicare, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, il mandato d'arresto all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, affinché tale autorità possa verificare l'autenticità del mandato d'arresto.

Articolo 127

Modalità di trasmissione di un mandato d'arresto

1. Se l'autorità giudiziaria emittente ignora quale sia l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente, effettua le ricerche necessarie per ottenere tale informazione dalle autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
2. In alternativa all'articolo 126, l'autorità giudiziaria emittente può chiedere all'Organizzazione internazionale della polizia criminale («Interpol») di trasmettere il mandato d'arresto.
3. Qualsiasi difficoltà relativa alla trasmissione o all'autenticità di un documento necessario per l'esecuzione del mandato d'arresto è risolta attraverso contatti diretti tra le autorità giudiziarie interessate o, se del caso, con l'intervento delle autorità centrali degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.
4. Se l'autorità che riceve un mandato d'arresto non ha la competenza per dargli seguito, lo trasmette d'ufficio all'autorità competente dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e ne informa l'autorità giudiziaria emittente.

Articolo 128

Diritti del ricercato

1. Se il ricercato è arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione competente lo informa, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, del mandato d'arresto e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o allo Stato membro emittente.

2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d'arresto che non parla o non comadotta la lingua del procedimento di esecuzione del mandato d'arresto ha il diritto di essere assistito da un interprete e di ricevere una traduzione scritta nella propria lingua materna o in qualsiasi altra lingua che tale persona parla o comadotta, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
3. Il ricercato ha il diritto di essere assistito da un difensore al momento dell'arresto, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
4. Il ricercato è informato del suo diritto di nominare un difensore nello Stato membro di emissione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'emissione, allo scopo di assistere il ricercato nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o nello Stato membro di esecuzione durante il procedimento di esecuzione del mandato d'arresto. Il presente paragrafo lascia impregiudicati i termini di cui all'articolo 140.
5. Il ricercato arrestato ha il diritto di informare dell'arresto le autorità consolari del suo Stato di cittadinanza o, se è apolide, le autorità consolari del suo Stato di residenza abituale senza indebito ritardo e di comunicare con tali autorità, se lo desidera.

Articolo 129

Mantenimento in custodia

Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d'arresto, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, a condizione che tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adotti le misure ritenute necessarie a evitare che il ricercato si dia alla fuga.

Articolo 130

Consenso alla consegna

1. Se l'arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all'articolo 144, paragrafo 3, devono essere raccolti dall'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
2. Ciascuno Stato membro e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra adottano le misure necessarie affinché il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano raccolti in condizioni dalle quali risulti che l'interessato li ha espressi volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore.
3. Il consenso ed eventualmente la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono verbalizzati secondo la procedura prevista dal diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
4. Il consenso è in linea di massima irrevocabile. Uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può prevedere la revocabilità del consenso ed eventualmente della rinuncia di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità delle norme applicabili di diritto interno. In tal caso per fissare i termini di cui all'articolo 140 non si tiene conto del periodo che intercorre tra la data del consenso e quella della revoca. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che desiderano avvalersi di tale possibilità, indicando le modalità in base alle quali è possibile revocare il consenso e qualsiasi loro successiva modifica.

*Articolo 131***Audizione del ricercato**

Se non dà il consenso alla propria consegna secondo le modalità di cui all'articolo 130, l'arrestato ha diritto all'audizione a cura dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

*Articolo 132***Decisione sulla consegna**

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dal presente capo, in particolare il principio di proporzionalità di cui all'articolo 116.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione che non ritiene le informazioni comunicate dalle autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, sufficienti per permetterle di adottare una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione all'articolo 116, agli articoli da 119 a 121, e agli articoli 123 e 125 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell'esigenza di rispettare i termini fissati all'articolo 134.
3. L'autorità giudiziaria emittente può in qualsiasi momento trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all'autorità giudiziaria dell'esecuzione.

*Articolo 133***Decisione in caso di concorso di richieste**

1. Se le autorità giudiziarie di due o più Stati membri o di uno o più Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra hanno emesso un mandato d'arresto europeo o un mandato d'arresto nei confronti della stessa persona, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione decide quale dei mandati d'arresto debba essere eseguito, tenuto debito conto di tutte le circostanze, soprattutto della gravità relativa del reato e del luogo in cui questo è avvenuto, delle date rispettive di emissione dei mandati d'arresto o dei mandati d'arresto europei e del fatto che i mandati sono stati emessi ai fini dell'azione penale o per l'esecuzione di una pena o misura privative della libertà, nonché degli obblighi giuridici degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, i principi di libera circolazione e di non discriminazione in base alla nazionalità.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione di uno Stato membro può richiedere una consulenza all'Eurojust per adottare la decisione di cui al paragrafo 1.
3. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto e una richiesta di estradizione presentata da un paese terzo o un mandato d'arresto presentato dal Regno Unito a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), la competente autorità dello Stato membro dell'esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, decide se dare la precedenza al mandato d'arresto o alla richiesta di estradizione o al mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tenuto debito conto di tutte le circostanze, in particolare di quelle di cui al paragrafo 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.
4. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra che derivano dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

*Articolo 134***Termini e modalità della decisione di esecuzione del mandato d'arresto**

1. Un mandato d'arresto deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.
2. Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro dieci giorni dalla comunicazione del consenso.
3. Negli altri casi, la decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto è presa entro 60 giorni dall'arresto del ricercato.
4. In casi particolari, se il mandato d'arresto non può essere eseguito entro i termini di cui al paragrafo 2 o 3, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.
5. Fintanto che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non adotta una decisione definitiva sull'esecuzione del mandato d'arresto, essa si accerterà che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.
6. Qualsiasi rifiuto di eseguire un mandato d'arresto deve essere motivato.

*Articolo 135***Situazione in attesa della decisione**

1. Se il mandato d'arresto è stato emesso per esercitare un'azione penale l'autorità giudiziaria dell'esecuzione:
 - a) accetta che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dell'articolo 136; o
 - b) accetta il trasferimento temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. In caso di trasferimento temporaneo la persona deve poter tornare nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per assistere alle udienze che la riguardano nel quadro della procedura di consegna.

*Articolo 136***Audizione della persona in attesa della decisione**

1. L'audizione della persona ricercata è effettuata da un'autorità giudiziaria. A tal fine, la persona ricercata è assistita da un difensore nominato conformemente alla legge dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.
2. L'audizione del ricercato è effettuata conformemente alla legislazione dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, e alle condizioni determinate di comune accordo dall'autorità giudiziaria emittente e l'autorità giudiziaria dell'esecuzione.
3. La competente autorità giudiziaria dell'esecuzione può incaricare un'altra autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto dell'esecuzione, di partecipare all'audizione del ricercato al fine di garantire una corretta applicazione del presente articolo.

*Articolo 137***Privilegi e immunità**

1. Se il ricercato beneficia di un privilegio o di un'immunità di giurisdizione o di esecuzione nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, i termini di cui all'articolo 134 cominciano a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui l'autorità giudiziaria dell'esecuzione è stata informata del fatto che tale privilegio o immunità è revocato.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, assicurano che saranno soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva, nel momento in cui la persona non beneficerà più di tale privilegio o immunità.
3. Se la revoca del privilegio o dell'immunità compete a un'autorità dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito, o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione le inoltra prontamente la richiesta. Se è invece competente un'autorità di un altro Stato membro, del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale, spetta all'autorità giudiziaria emittente farne richiesta.

*Articolo 138***Conflitto di obblighi internazionali**

1. Il presente accordo non pregiudica gli obblighi dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, qualora il ricercato sia stato estradato verso tale Stato membro o verso il Regno Unito nei confronti di Gibilterra da un paese terzo o dal Regno Unito e sia tutelato dalle norme in materia di specialità contenute nell'accordo in virtù del quale ha avuto luogo l'estradizione. Lo Stato membro di esecuzione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, adotta tutte le misure necessarie per chiedere immediatamente l'assenso del paese terzo o del Regno Unito dal quale il ricercato è stato estradato in modo che questi possa essere consegnato allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente. I termini di cui all'articolo 134 cominciano a decorrere solo dal giorno in cui le norme in materia di specialità cessano di essere applicate.
2. In attesa della decisione del paese terzo o del Regno Unito da cui il ricercato è stato estradato, lo Stato membro di esecuzione o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, si accerta che siano soddisfatte le condizioni materiali necessarie per la consegna effettiva.

*Articolo 139***Notifica della decisione**

L'autorità giudiziaria dell'esecuzione notifica immediatamente all'autorità giudiziaria emittente la decisione riguardante il seguito dato al mandato d'arresto.

*Articolo 140***Termini per la consegna**

1. Il ricercato è consegnato al più presto, a una data concordata tra le autorità interessate.
2. Il ricercato è consegnato al più tardi entro dieci giorni a partire dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto.

3. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al paragrafo 2 sia impedita da circostanze che sfuggono al controllo delle autorità competenti di uno degli Stati membri o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

4. La consegna può, a titolo eccezionale, essere temporaneamente differita per gravi motivi umanitari, per esempio se vi sono valide ragioni di ritenere che essa metterebbe manifestamente in pericolo la vita o la salute del ricercato. Il mandato d'arresto viene eseguito non appena tali motivi cessano di sussistere. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente e concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.

5. Se allo scadere dei termini previsti ai paragrafi da 2 a 4 continua a trovarsi in stato di custodia, il ricercato è rilasciato. Non appena risulta che una persona debba essere rilasciata a norma del presente paragrafo, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente si contattano e concordano le modalità di consegna della persona.

Articolo 141

Consegna rinviata o condizionale

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, dopo aver deciso l'esecuzione del mandato d'arresto, rinviare la consegna del ricercato affinché questi possa essere sottoposto a procedimento penale nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o, se è già stato condannato, affinché possa scontare una pena prevista per un reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto nello Stato membro di esecuzione o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.

2. Invece di rinviare la consegna, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può, a titolo temporaneo, consegnare allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, il ricercato, secondo condizioni da determinare di comune accordo tra l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente. Tale intesa avviene per iscritto e le condizioni sono vincolanti per tutte le autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

Articolo 142

Transito

1. Ciascuno Stato membro, il Regno Unito e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra consentono il transito attraverso il loro territorio di un ricercato che deve essere consegnato, purché abbiano ricevuto informazioni circa:

- a) l'identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto;
- b) l'esistenza di un mandato d'arresto;
- c) la natura e la qualificazione giuridica del reato; e
- d) la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo.

2. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato una notifica a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo cui i cittadini del Regno Unito non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, il Regno Unito o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, può rifiutare il transito dei cittadini del Regno Unito alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.

3. Lo Stato membro a nome del quale è stata effettuata una notifica a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, secondo cui i suoi cittadini non saranno consegnati o la consegna sarà autorizzata solo a determinate condizioni specifiche, può rifiutare il transito dei suoi cittadini attraverso il suo territorio alle stesse condizioni o sottoporlo alle stesse condizioni.
4. Gli Stati membri, il Regno Unito e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra notificano al comitato specializzato per la circolazione delle persone le autorità competenti per la ricezione delle richieste di transito, dei documenti necessari e di qualsiasi altra corrispondenza ufficiale a esse relativa.
5. La richiesta di transito e le informazioni di cui al paragrafo 1 possono essere trasmesse all'autorità notificata ai sensi del paragrafo 4 con qualsiasi mezzo che consenta di conservarne una traccia scritta. La decisione dell'autorità notificata dello Stato membro richiesto o del Regno Unito o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, è resa nota con la medesima procedura.
6. Il presente articolo non si applica se sono utilizzate le vie aeree senza previsione di scalo. Tuttavia, in caso di atterraggio non programmato, lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, fornisce all'autorità notificata ai sensi del paragrafo 4 le informazioni di cui al paragrafo 1.
7. Se un transito riguarda una persona che deve essere estradata o consegnata da un paese terzo o dal Regno Unito verso uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, o tra Stati membri, il presente articolo si applica *mutatis mutandis*. In particolare, i riferimenti a un «mandato d'arresto» sono intesi come riferimenti a una «richiesta di estradizione», un «mandato d'arresto europeo» o un «mandato d'arresto a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione», a seconda dei casi.

Articolo 143

Deduzione del periodo di custodia scontato nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra

1. Lo Stato membro emittente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall'esecuzione di un mandato d'arresto dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato membro emittente o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto emittente, in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà.
2. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione o l'autorità centrale notificata ai sensi dell'articolo 124 trasmette all'autorità giudiziaria emittente, all'atto della consegna, tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia del ricercato in base al mandato d'arresto.

Articolo 144

Eventuali azioni penali per altri reati

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, nei rapporti con gli Stati membri a nome dei quali l'Unione ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, si presume che sia stato accordato il suo assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

2. L'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, si presume che sia stato accordato l'assenso dello Stato membro in questione all'azione penale, alla condanna o alla detenzione di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui la persona è stata consegnata salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna.

3. Salvi i casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 4, la persona non è sottoposta a un procedimento penale, condannata o altrimenti privata della libertà per eventuali reati anteriori alla consegna diversi da quello per cui è stata consegnata.

4. Il paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona non ha lasciato lo Stato membro al quale è stata consegnata o Gibilterra, se è stata consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure ha fatto ritorno in tale Stato membro o a Gibilterra, a seconda dei casi, dopo esserne uscita;

b) il reato non è punibile con una pena o una misura privative della libertà;

c) il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

d) la persona potrebbe essere soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, in particolare una pena pecuniaria o una misura sostitutiva della pena pecuniaria, anche se la pena o misura può restringere la sua libertà personale;

e) la persona ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare, se del caso, alla regola della specialità, in conformità dell'articolo 130;

f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare della regola della specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia deve essere raccolta dalla competente autorità giudiziaria dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, e verbalizzata in conformità del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi. Essa deve essere redatta in modo che risulti che l'interessato l'ha espressa volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e

g) l'autorità giudiziaria dell'esecuzione che ha consegnato la persona dà il suo assenso in conformità del paragrafo 4.

5. La richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, corredata delle informazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 125, paragrafo 3. L'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente capo. L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 119 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 120, o all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 122, paragrafo 2. La decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Per le situazioni di cui all'articolo 123, le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire le garanzie ivi previste.

Articolo 145

Consegna o estradizione successiva

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, nei rapporti con gli Stati membri a nome dei quali l'Unione ha effettuato la notifica di cui al paragrafo 2, si presume che sia stato accordato il suo assenso alla consegna successiva, da parte di uno di tali Stati membri, della persona inizialmente consegnata a tale Stato membro dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto, a un altro di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione del Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa alla consegna allo Stato membro che decide sulla consegna successiva.

2. L'Unione, a nome di uno qualsiasi dei suoi Stati membri, può notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbia effettuato la notifica di cui al paragrafo 1, si presume che sia stato accordato l'assenso di tali Stati membri alla consegna successiva, da parte del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, della persona inizialmente consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra da uno di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto, a un altro di tali Stati membri a seguito di un mandato d'arresto emesso per un reato anteriore alla sua consegna, salvo che in un caso specifico l'autorità giudiziaria dell'esecuzione dello Stato membro che inizialmente aveva consegnato la persona al Regno Unito nei confronti di Gibilterra faccia una diversa dichiarazione nella sua decisione relativa a tale consegna.

3. Una persona consegnata allo Stato membro emittente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo può comunque essere successivamente consegnata senza l'assenso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna nei casi seguenti:

- a) pur avendo avuto l'opportunità di farlo, la persona ricercata non ha lasciato lo Stato membro al quale è stata consegnata o Gibilterra, se tale persona è stata consegnata al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, nei 45 giorni successivi alla scarcerazione definitiva oppure ha fatto ritorno in tale Stato membro o a Gibilterra dopo esserne uscita;
- b) il ricercato consente a essere consegnato a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra a seguito di un mandato d'arresto o di un mandato d'arresto europeo. Il consenso deve essere raccolto dalle autorità giudiziarie competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, e verbalizzato in conformità del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra. Esso deve essere redatto in modo che risulti che l'interessato l'ha espresso volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze. A tal fine la persona ha diritto a essere assistita da un difensore; e
- c) il ricercato non è soggetto alla regola della specialità, conformemente all'articolo 144, paragrafo 4, lettera a), e), f) o g).

4. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione dà il suo assenso alla consegna a un altro Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra secondo le seguenti regole:

- a) la richiesta di assenso è presentata all'autorità giudiziaria dell'esecuzione conformemente all'articolo 126, corredata delle informazioni di cui all'articolo 125, paragrafo 1, nonché di una traduzione, come previsto all'articolo 125, paragrafo 3;

- b) l'assenso è accordato qualora il reato per cui è richiesto dia esso stesso luogo a consegna conformemente al disposto del presente accordo;
 - c) la decisione interviene entro i trenta giorni dal ricevimento della richiesta; e
 - d) L'assenso è rifiutato per i motivi di cui all'articolo 119 e, altrimenti, può essere rifiutato soltanto per i motivi di cui all'articolo 120, all'articolo 121, paragrafo 2, e all'articolo 122, paragrafo 2.
5. Per le situazioni di cui all'articolo 123, le autorità competenti dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, devono fornire le garanzie ivi previste.
6. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la persona che è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto non è estradata verso un paese terzo o consegnata al Regno Unito senza l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro che ha provveduto alla consegna o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se questo ha provveduto alla consegna. L'assenso è accordato in conformità delle convenzioni che vincolano lo Stato membro che ha provveduto alla consegna del ricercato o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, nonché del diritto interno di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 146

Consegna di beni

1. L'autorità giudiziaria dell'esecuzione, in conformità del diritto interno dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, e a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di sua iniziativa, confisca e consegna beni che:
- a) possono essere necessari come prova; o
 - b) sono stati acquisiti dal ricercato a seguito del reato.
2. I beni di cui al paragrafo 1 sono consegnati anche se il mandato d'arresto non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
3. Se i beni di cui al paragrafo 1 sono passibili di sequestro o confisca nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, le autorità di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra possono, qualora i beni siano necessari in relazione a un procedimento penale in corso, disporre che siano temporaneamente bloccati o consegnarli al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o allo Stato membro emittente a condizione che siano successivamente restituiti.
4. Sono fatti salvi gli eventuali diritti sui beni di cui al paragrafo 1 acquisiti dallo Stato membro di esecuzione o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione, o da terzi. Ove tali diritti sussistano, l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente, o dello Stato membro emittente restituisce i beni in questione, senza alcun onere, allo Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, quanto prima possibile dopo la fine del procedimento penale

*Articolo 147***Spese**

1. Le spese sostenute nello Stato membro di esecuzione o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto dell'esecuzione, per l'esecuzione del mandato d'arresto sono a carico delle autorità dello Stato membro di esecuzione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'esecuzione.
2. Tutte le altre spese sono a carico delle autorità dello Stato membro emittente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto emittente.

*Articolo 148***Relazioni con gli altri strumenti giuridici**

1. Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra gli Stati membri o tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e paesi terzi, dall'altro, le disposizioni contenute nel presente capo sostituiscono, a partire dalla data della entrata in vigore del presente accordo, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro:
 - a) la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, e i relativi protocolli addizionali; e
 - b) la convenzione europea per la repressione del terrorismo, per quanto riguarda l'estradizione.
2. Nei casi di cui all'articolo 68, paragrafo 5, le convenzioni di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi tra uno Stato membro in relazione al quale una notifica conformemente all'articolo 68, paragrafo 5, sia stata effettuata e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, fino a quando l'Unione, a nome di tale Stato membro, non notifichi al comitato specializzato per la circolazione delle persone che le pertinenti prescrizioni costituzionali per l'applicazione del presente capo in tale Stato membro siano state soddisfatte.
3. Laddove le convenzioni di cui al paragrafo 1 si applichino a territori degli Stati membri ovvero a territori per i quali uno Stato membro si assume la competenza per le relazioni esterne, ai quali non si applica il presente capo, tali convenzioni continuano a disciplinare le relazioni esistenti tra tali territori e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

*Articolo 149***Riesame delle notifiche**

Nell'effettuare un riesame congiunto del presente accordo conformemente all'articolo 330, le parti valutano altresì la necessità di mantenere le notifiche effettuate a norma dell'articolo 118, paragrafo 4, dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 122, paragrafo 2. Le notifiche di cui all'articolo 122, paragrafo 2, non rinnovate scadono quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o al completamento del riesame congiunto del presente accordo conformemente all'articolo 330, se posteriore. Le notifiche di cui all'articolo 122, paragrafo 2, possono essere rinnovate o nuovamente effettuate solo nei tre mesi precedenti il quarto anniversario dell'entrata in vigore del presente accordo e successivamente ogni cinque anni, purché in quel momento siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 122, paragrafo 2.

*Articolo 150***Mandati d'arresto in corso in caso di disapplicazione**

In deroga agli articoli 66, 67 e 334, le disposizioni del presente capo si applicano ai mandati d'arresto qualora la persona ricercata sia stata arrestata prima della disapplicazione del presente capo ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto, indipendentemente dalla decisione dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà provvisoria.

*Articolo 151***Applicazione ai mandati d'arresto europei esistenti**

Il presente capo si applica ai mandati d'arresto europei emessi, conformemente alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio ⁽²⁴⁾, dalle autorità competenti di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra prima del 31 dicembre 2020 qualora la persona ricercata non sia stata arrestata in esecuzione del mandato entro la data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 6

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

*Articolo 152***Obiettivo**

1. L'obiettivo del presente capo è integrare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra gli Stati membri, da un lato, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, dall'altro:

- a) la convenzione europea di assistenza giudiziaria;
 - b) del protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo il 17 marzo 1978;
 - c) del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato a Strasburgo l'8 novembre 2001; e
 - d) del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, firmato alla Valletta il 19 settembre 2025.
2. Il presente capo lascia impregiudicate le disposizioni del capo 4 del presente titolo, che prevalgono sul presente capo.

*Articolo 153***Definizione di autorità competente**

Ai fini del presente capo, per «autorità competente» si intende qualsiasi autorità di uno Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra competente a inviare o ricevere richieste di assistenza giudiziaria conformemente alle disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli, e, se del caso, quale definita dagli Stati membri o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra nelle rispettive dichiarazioni indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Rientrano nella nozione di «autorità competente» anche gli organismi dell'Unione notificati a norma dell'articolo 68; per quanto riguarda tali organismi dell'Unione, le disposizioni del presente capo si applicano di conseguenza.

*Articolo 154***Modulo per le richieste di assistenza giudiziaria**

- 1. Le richieste di assistenza giudiziaria sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 15.
- 2. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare il modulo di cui all'allegato 15.

⁽²⁴⁾ Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/584/oj).

3. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche del modulo di cui all'allegato 15 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate al modulo per le richieste di assistenza giudiziaria tra il Regno Unito e gli Stati membri ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

4. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può inoltre impegnarsi a elaborare un modulo standard per notifiche quali quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare tale modulo standard per le notifiche.

Articolo 155

Condizioni per presentare una richiesta di assistenza giudiziaria

1. L'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, può presentare una richiesta di assistenza giudiziaria solo dopo aver accertato che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la richiesta è necessaria e proporzionata ai fini del procedimento, tenendo conto dei diritti della persona sottoposta a indagini o imputata; e
- b) l'atto o gli atti di indagine indicati nella richiesta avrebbero potuto essere emessi alle stesse condizioni in un caso interno analogo.

2. Se l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene che le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può consultare lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente. Dopo la consultazione, l'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, può decidere di ritirare la richiesta di assistenza giudiziaria.

Articolo 156

Ricorso a un diverso tipo di atto d'indagine

1. Laddove possibile, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, valuta il ricorso a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora:

- a) l'atto d'indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; o
- b) l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia disponibile in un caso interno analogo.

2. Fatti salvi i motivi di rifiuto previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli nonché dall'articolo 158, il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai seguenti atti d'indagine, che sono sempre disponibili in base al diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto:

- a) l'acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie cui l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può accedere nel quadro di un procedimento penale;

b) l'audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta a indagini o di un imputato o di terzi nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto;

c) atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; e

d) l'individuazione di persone titolari di un abbonamento a uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.

3. L'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può inoltre ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria qualora l'atto d'indagine scelto dall'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, assicuri lo stesso risultato dell'atto indicato nella richiesta con mezzi meno intrusivi.

4. Qualora decida di ricorrere a un atto d'indagine diverso da quello indicato nella richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 o 3, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa preventivamente l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente, la quale può decidere di ritirare o integrare la richiesta.

5. Qualora l'atto di indagine indicato nella richiesta non sia previsto dal diritto dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o non sia disponibile in un caso interno analogo e non vi siano altri atti di indagine che consentano di ottenere lo stesso risultato dell'atto di indagine richiesto, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente che non è stato possibile fornire l'assistenza richiesta.

Articolo 157

Obbligo d'informazione

L'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente, con qualsiasi mezzo disponibile e senza indebito ritardo, se:

a) è impossibile dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria a motivo del fatto che la richiesta è incompleta o manifestamente inesatta; o

b) durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene opportuno, senza ulteriori accertamenti, compiere atti di indagine non previsti inizialmente o che non hanno potuto essere specificati all'atto dell'emissione della richiesta, per consentire all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente di adottare ulteriori provvedimenti nel caso specifico.

*Articolo 158***Ne bis in idem**

L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata, oltre che per i motivi di rifiuto previsti nella convenzione europea di assistenza giudiziaria e nei relativi protocolli, in base al fatto che la persona in relazione alla quale è richiesta l'assistenza e che è oggetto di indagini o azioni penali o altri procedimenti, compresi procedimenti giudiziari, nello Stato membro richiedente o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da un'autorità del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, a seconda dei casi, a condizione che, in caso di inflizione di una pena, questa sia stata eseguita o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita, a seconda dei casi, secondo la legge del Regno Unito, del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro di condanna.

*Articolo 159***Termini**

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, decide sull'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria quanto prima e comunque entro 45 giorni dal suo ricevimento e ne informa l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

2. La richiesta di assistenza giudiziaria è eseguita quanto prima e comunque entro 90 giorni dalla decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo o dalla consultazione di cui all'articolo 155, paragrafo 2.

3. Qualora nella richiesta di assistenza giudiziaria sia indicato che, a motivo dei termini procedurali, della gravità del reato o di altre circostanze particolarmente urgenti, sono necessari termini più brevi di quelli di cui al paragrafo 1 o 2, o che un atto di assistenza giudiziaria deve essere compiuto in una data specifica, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tiene in massima considerazione tale esigenza.

4. Se del caso, qualora la richiesta di assistenza giudiziaria sia presentata per l'adozione di un provvedimento provvisorio a norma dell'articolo 24 del secondo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, decide sul provvedimento provvisorio e comunica la propria decisione all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente non appena possibile dopo il ricevimento della richiesta. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dà, per quanto possibile, all'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

5. Qualora, in un caso specifico, il termine di cui al paragrafo 1 o 2 o il termine o la data specifica di cui al paragrafo 3 non possa essere rispettato o la decisione di adottare provvedimenti provvisori a norma del paragrafo 4 sia ritardata, l'autorità competente dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa senza ritardo l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente con qualsiasi mezzo, indicando i motivi del ritardo, e consulta l'autorità competente del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente sul momento appropriato per dare esecuzione alla richiesta di assistenza giudiziaria.

6. A fini di chiarezza, le disposizioni del presente articolo prevalgono su quelle dell'articolo 6 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria.

Articolo 160

Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria

1. L'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, si applica solo in relazione alla trasmissione iniziale di richieste di assistenza giudiziaria e alla trasmissione iniziale di comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, che sono trasmesse conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, e alle rispettive disposizioni della convenzione europea di assistenza giudiziaria e dei relativi protocolli.

2. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, se la trasmissione diretta è prevista dalle rispettive disposizioni, le richieste di assistenza giudiziaria e le comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono anche essere trasmesse direttamente dai pubblici ministeri del Regno Unito nei confronti di Gibilterra alle autorità competenti degli Stati membri. L'articolo 6, paragrafo 1, del presente accordo, si applica alla trasmissione iniziale di tali richieste di assistenza giudiziaria e alla trasmissione iniziale di tali comunicazioni relative alle informazioni spontanee e alle notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria da parte dei pubblici ministeri del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

3. Oltre ai canali di comunicazione previsti dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria e dai relativi protocolli, nei casi di urgenza, o qualora le autorità competenti di due o più Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra abbiano la necessità di coordinare procedure di cooperazione giudiziaria, le richieste di assistenza giudiziaria e le informazioni spontanee o le notifiche di cui agli articoli 3 e 4 del terzo protocollo addizionale alla convenzione europea di assistenza giudiziaria possono, in deroga al paragrafo 1 del presente articolo, essere trasmesse tramite Europol o Eurojust, conformemente alle disposizioni dei rispettivi capi del presente accordo.

Articolo 161

Squadre investigative comuni

Se le autorità competenti degli Stati membri e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra istituiscono una squadra investigativa comune, i rapporti tra gli Stati membri all'interno della squadra investigativa comune sono disciplinati dal diritto dell'Unione, nonostante la base giuridica indicata nell'accordo volto alla costituzione della squadra investigativa comune.

CAPO 7

CONGELAMENTO E CONFISCA

Articolo 162

Obiettivo e principi della cooperazione

1. L'obiettivo del presente capo è consentire che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, da un lato, e gli Stati membri, dall'altro, cooperino nella misura più ampia possibile ai fini delle indagini e dei procedimenti volti al congelamento di beni in vista della loro successiva confisca, nonché ai fini delle indagini e dei procedimenti volti alla confisca di beni nel quadro di un procedimento in materia penale. Ciò non preclude la cooperazione a norma dell'articolo 171, paragrafi 5 e 6. Il presente capo prevede inoltre la cooperazione con gli organi dell'Unione da essa designati ai fini del presente capo.

2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri ottemperano, alle condizioni previste dal presente capo, alle richieste provenienti da uno Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra:

- a) di confisca di beni specifici, nonché di confisca di proventi consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi;
- b) di assistenza nelle indagini e di provvedimenti provvisori ai fini dell'una o dell'altra forma di confisca di cui alla lettera a).

3. L'assistenza nelle indagini e i provvedimenti provvisori di cui al paragrafo 2, lettera b), sono eseguiti come consentito dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, e in conformità dello stesso. Qualora la richiesta relativa a una di tali misure specifichi le formalità o le procedure necessarie ai sensi del diritto interno dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, anche se estranee allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, l'autorità richiesta ottempera alla richiesta nella misura in cui l'azione richiesta non sia contraria ai principi fondamentali del suo diritto interno.

4. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, provvede affinché le richieste provenienti da un altro Stato membro o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra dirette a identificare, rintracciare, congelare o sequestrare i proventi e i beni strumentali ricevano la stessa priorità di quelle presentate nel quadro delle procedure nazionali.

5. Quando chiede la confisca, l'assistenza nelle indagini o provvedimenti provvisori ai fini della confisca, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, garantisce il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

6. Le disposizioni del presente capo si applicano in luogo dei capi «cooperazione internazionale» della convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, firmata a Varsavia il 16 maggio 2005 («convenzione del 2005»), e della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, firmata a Strasburgo l'8 novembre 1990 («convenzione del 1990»). L'articolo 163 del presente accordo sostituisce le corrispondenti definizioni di cui all'articolo 1 della convenzione del 2005 e all'articolo 1 della convenzione del 1990. Le disposizioni del presente capo non incidono sugli obblighi del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o degli Stati membri derivanti dalle altre disposizioni della convenzione del 2005 e della convenzione del 1990.

Articolo 163

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

- a) «confisca»: sanzione o misura imposta da un organo giurisdizionale a seguito di un procedimento connesso a uno o più reati, che provoca la privazione definitiva di un bene;
- b) «congelamento» o «sequestro»: il divieto temporaneo di trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene, o l'assunzione temporanea della custodia o del controllo di un bene sulla base di un provvedimento emesso da un organo giurisdizionale o da un'altra autorità competente;
- c) «beni strumentali»: qualsiasi bene utilizzato o destinato a essere utilizzato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più reati;

- d) «autorità giudiziaria»: un'autorità che, ai sensi del diritto interno, è un organo giurisdizionale o un pubblico ministero; un pubblico ministero è considerato un'autorità giudiziaria solo nella misura in cui lo prevede il diritto interno;
- e) «provento»: qualsiasi vantaggio economico derivante o ottenuto, direttamente o indirettamente, da un reato, o un importo di denaro equivalente a tale vantaggio economico; può consistere in qualsiasi bene definito nel presente articolo;
- f) «bene»: un bene di qualsiasi natura, materiale o immateriale, mobile o immobile, nonché atti giuridici o documenti che attestano un titolo o un diritto su tale bene, che secondo lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, è:
 - i) il provento di un reato, o l'equivalente, in tutto o in parte, del valore di tale provento;
 - ii) un bene strumentale rispetto a tale reato, o il valore di tale bene strumentale;
 - iii) passibile di confisca ai sensi di altre disposizioni relative ai poteri di confisca previste dal diritto dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in seguito a un procedimento per un reato, comprese la confisca nei confronti di terzi, la confisca estesa e la confisca in assenza di una condanna definitiva.

Articolo 164

Obbligo di prestare assistenza

Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri, a richiesta, si prestano la più ampia assistenza possibile per identificare e rintracciare beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca. Rientrano nell'assistenza tutte le misure per acquisire e assicurare la prova dell'esistenza, dell'ubicazione o del movimento, della natura, dello status giuridico o del valore dei suddetti beni strumentali, proventi o altri beni.

Articolo 165

Richiesta di informazioni su conti bancari e cassette di sicurezza

1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta i provvedimenti necessari a determinare, in risposta a una richiesta trasmessa dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra o da uno Stato membro, se una persona fisica o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli uno o più conti, di qualsivoglia natura, in una banca situata nel territorio di tale Stato membro o a Gibilterra e, in caso affermativo, a fornire i particolari dei conti identificati. Tali particolari comprendono segnatamente il nome del titolare del conto cliente e il numero IBAN e, nel caso delle cassette di sicurezza, il nome del locatario o un numero di identificazione unico.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.
3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, nella richiesta:
 - a) indica perché ritiene che sia verosimile che le informazioni richieste siano di valore fondamentale ai fini dell'indagine penale sul reato;
 - b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti presso banche dello Stato membro richiesto o di Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto, e precisa, nella più ampia misura possibile, quali banche e conti possano essere implicati; e

c) inserisce qualsiasi informazione aggiuntiva disponibile che possa facilitare l'esecuzione della richiesta.

4. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

Articolo 166

Richiesta di informazioni sulle operazioni bancarie

1. Su domanda di un altro Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, fornisce i particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie che sono state effettuate in un dato periodo su uno o più conti indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali conti emittenti o beneficiari.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica unicamente nella misura in cui i particolari sono noti all'organismo finanziario presso il quale è depositato il conto.

3. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.

4. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può subordinare l'esecuzione della richiesta alle stesse condizioni che applica per le richieste di perquisizione e sequestro.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

Articolo 167

Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, provvede affinché, su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro, sia in grado di esercitare un controllo, durante un dato periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o più conti indicati nella richiesta e di comunicare i risultati del controllo allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.

2. Oltre ai requisiti di cui all'articolo 186, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, indica nella richiesta perché ritiene che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini dell'indagine penale sul reato.

3. La decisione di esercitare un controllo è adottata in ciascun singolo caso dalle autorità competenti dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, conformemente al proprio diritto interno.

4. Le modalità pratiche del controllo sono convenute dallo Stato membro richiedente o da quello richiesto e dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, in quanto soggetto richiesto o richiedente, a seconda dei casi.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che il presente articolo si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche. Tale notifica può essere subordinata al principio di reciprocità.

Articolo 168

Trasmissione spontanea di informazioni

Fatte salve le proprie indagini o i propri procedimenti, uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può, senza previa richiesta, trasmettere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra o a uno Stato membro informazioni su beni strumentali, proventi e qualsiasi altro bene passibile di confisca, qualora ritenga che la comunicazione di tali informazioni possa aiutare lo Stato membro ricevente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente, ad avviare o svolgere indagini o procedimenti o possa condurre a una richiesta da parte di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ai sensi del presente capo.

Articolo 169

Obbligo di adottare provvedimenti provvisori

1. Su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro che ha avviato un'indagine o un procedimento penale o un'indagine o un procedimento a fini di confisca, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta i provvedimenti provvisori necessari, quali il congelamento o il sequestro, per impedire qualsiasi commercio, trasferimento o alienazione di beni che, in un momento successivo, potrebbero formare oggetto di richiesta di confisca o potrebbero soddisfare tale richiesta.

2. Lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto una richiesta di confisca a norma dell'articolo 171 adotta, su richiesta, i provvedimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti di qualsiasi bene che forma oggetto della richiesta o che potrebbe soddisfare la richiesta.

3. Qualora sia pervenuta una richiesta a norma del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta tutti i provvedimenti necessari per darvi seguito senza ritardo e con la stessa velocità e la stessa priorità usate in casi interni analoghi, e trasmette conferma al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

4. Qualora lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, abbia indicato che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto adotta tutti i provvedimenti necessari per dare seguito alla richiesta entro 96 ore dal suo ricevimento, e trasmette conferma allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta.

5. Se non è in grado di rispettare i termini di cui al paragrafo 4, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

6. La scadenza dei termini di cui al paragrafo 4 non estingue gli obblighi imposti allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dal presente articolo.

*Articolo 170***Esecuzione dei provvedimenti provvisori**

1. Dopo l'esecuzione dei provvedimenti provvisori richiesti a norma dell'articolo 169, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, fornisce spontaneamente e quanto prima al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto tutte le informazioni che possono mettere in discussione o modificare la portata di tali provvedimenti. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, fornisce inoltre senza ritardo tutte le informazioni complementari richieste dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dallo Stato membro richiesto necessarie per dare attuazione e seguito ai provvedimenti provvisori.

2. Prima di revocare qualsiasi provvedimento provvisorio adottato a norma dell'articolo 169, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dà, per quanto possibile, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente la possibilità di esporre i propri motivi per la prosecuzione del provvedimento.

*Articolo 171***Obbligo di confisca**

1. Lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto una richiesta di confisca di beni situati in tale Stato membro o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto:

- a) esegue il provvedimento di confisca emesso da un organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente o di Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, è il soggetto richiedente, in relazione a tali beni; o
- b) presenta la richiesta alle proprie autorità competenti al fine di ottenere un provvedimento di confisca e, se questo è concesso, lo esegue.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra sono competenti, ogniqualvolta necessario, ad avviare un procedimento di confisca a norma del loro diritto interno.

3. Il paragrafo 1 si applica anche alla confisca consistente nell'imposizione dell'obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore dei proventi, se i beni nei cui confronti può essere eseguita la confisca si trovano nel territorio dello Stato membro richiesto o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto. In tal caso, nell'eseguire la confisca a norma del paragrafo 1, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, se il pagamento non è versato, realizza il credito su qualsiasi bene disponibile a tal fine.

4. Se la richiesta di confisca riguarda un bene specifico, lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto possono convenire che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto possa eseguire la confisca sotto forma di obbligo di pagare una somma di denaro corrispondente al valore del bene.

5. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri cooperano nella misura più ampia possibile ai sensi del proprio diritto interno con uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che chiede l'esecuzione di provvedimenti equivalenti alla confisca di beni, qualora la richiesta non sia stata emessa nell'ambito di un procedimento penale, nella misura in cui tali provvedimenti siano stati disposti da un'autorità giudiziaria dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in relazione a un reato, purché sia stato accertato che i beni costituiscono proventi o:

- a) altri beni in cui i proventi sono stati trasformati o convertiti;
- b) beni acquisiti da fonte legittima, se i proventi sono stati confusi, in tutto o in parte, con tali beni, fino al valore stimato dei proventi confusi; o
- c) introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi, da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi, fino al valore stimato dei proventi confusi, nello stesso modo e nella stessa misura dei proventi.

6. I provvedimenti di cui al paragrafo 5 comprendono misure che consentono il sequestro, il trattenimento e la privazione della proprietà di beni e averi mediante ricorso agli organi giurisdizionali civili.

7. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta la decisione sull'esecuzione del provvedimento di confisca senza ritardo e, fatto salvo il paragrafo 8 del presente articolo, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, trasmette conferma al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente senza ritardo e con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta. Salvo qualora sussistano motivi di rinvio ai sensi dell'articolo 178, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, adotta le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento di confisca senza ritardo e almeno con la stessa velocità e la stessa priorità usate per un caso interno analogo.

8. Se non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 7, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ne informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e lo consulta su come procedere opportunamente.

9. La scadenza del termine di cui al paragrafo 7 non estingue gli obblighi imposti allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, dal presente articolo.

Articolo 172

Esecuzione della confisca

1. Le procedure per ottenere ed eseguire la confisca a norma dell'articolo 171 sono disciplinate dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

2. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, è vincolato all'accertamento dei fatti nella misura in cui questi siano esposti in una condanna o in una decisione giudiziaria emessa da un organo giurisdizionale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente o nella misura in cui tale condanna o decisione giudiziaria sia basata implicitamente su di essi.

3. Se la confisca consiste nell'obbligo di pagare una somma di denaro, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, converte l'importo nella propria valuta al tasso di cambio applicabile al momento in cui è adottata la decisione di eseguire la confisca.

*Articolo 173***Beni confiscati**

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, procede alla disposizione dei beni confiscati a norma degli articoli 171 e 172 conformemente al suo diritto interno e alle sue procedure amministrative.
2. Quando agisce su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, accorda priorità, nella misura consentita dal suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, alla restituzione dei beni confiscati al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente affinché questo possa risarcire le vittime di reato o restituire i beni ai loro legittimi proprietari.
3. Quando agisce su richiesta del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o di uno Stato membro a norma dell'articolo 171, e tenuto conto del diritto della vittima alla restituzione o al risarcimento dei beni a norma del paragrafo 2 del presente articolo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, procede alla disposizione delle somme ottenute a seguito dell'esecuzione di un provvedimento di confisca nel modo seguente:
 - a) se l'importo è pari o inferiore a 10 000 EUR esso spetta allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto; o
 - b) se l'importo è superiore a 10 000 EUR lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, trasferisce il 50 % dell'importo recuperato al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente.
4. In deroga al paragrafo 3, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri possono, caso per caso, prestare particolare attenzione alla conclusione di altri accordi o intese in materia di disposizione dei beni che ritengano opportuni.

*Articolo 174***Diritto all'esecuzione e importo massimo della confisca**

1. Una richiesta di confisca presentata a norma dell'articolo 171 non pregiudica il diritto dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, di eseguire esso stesso il provvedimento di confisca.
2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di consentire che il valore totale della confisca superi l'importo della somma di denaro indicato nel provvedimento di confisca. Se uno Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra ritiene che ciò possa verificarsi, il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri interessati avviano consultazioni per evitare tale effetto.

*Articolo 175***Pene detentive in caso di inadempienza**

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non impone pene detentive in caso di inadempienza né altre misure restrittive della libertà personale a seguito di una richiesta presentata a norma dell'articolo 171 senza il consenso del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

*Articolo 176***Motivi di rifiuto**

1. La cooperazione a norma del presente capo può essere rifiutata se:
 - a) lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, ritiene che l'esecuzione della richiesta sia contraria al principio del «ne bis in idem»; o
 - b) il reato cui si riferisce la richiesta non costituisce reato ai sensi del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, se commesso all'interno della sua giurisdizione; tuttavia, tale motivo di rifiuto si applica alla cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168 solo nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non si applicherà, purché il reato all'origine della richiesta sia:
 - a) uno dei reati elencati all'articolo 118, paragrafo 5, quali definiti dalla legge dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente; e
 - b) punibile dallo Stato membro richiedente o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni.
3. La cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 169 e 170 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti non possano essere adottati a norma del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, a fini di indagini o procedimenti in un caso interno analogo.
4. Qualora il diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, lo richieda, la cooperazione a norma degli articoli da 164 a 168, nella misura in cui l'assistenza richiesta comporti un'azione coercitiva, e degli articoli 169 e 170 può essere rifiutata anche qualora i provvedimenti richiesti o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi non siano consentiti dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o qualora la richiesta non sia autorizzata da un'autorità giudiziaria che agisca in relazione ai reati.
5. La cooperazione a norma degli articoli da 171 a 175 può essere rifiutata anche qualora:
 - a) il diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non preveda la confisca per il tipo di reato cui si riferisce la richiesta;
 - b) fatto salvo l'obbligo a norma dell'articolo 171, paragrafo 3, sia contraria ai principi del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, relativi ai limiti della confisca in relazione al rapporto tra un reato e:
 - i) un vantaggio economico qualificabile come provento; o
 - ii) beni qualificabili come beni strumentali;

- c) a norma del diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, la confisca non possa più essere imposta o eseguita a causa del decorso del tempo;
- d) fatto salvo l'articolo 171, paragrafi 5 e 6, la richiesta non riguardi una precedente condanna, o una decisione di natura giudiziaria o una dichiarazione in tale decisione che un reato o più reati sono stati commessi, sulla cui base è stata disposta o chiesta la confisca;
- e) la confisca non sia esecutiva nello Stato membro richiedente o a Gibilterra, se il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiedente, o sia ancora soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari; o
- f) la richiesta riguardi un provvedimento di confisca derivante da una decisione pronunciata in contumacia della persona contro la quale il provvedimento è stato emesso e, secondo lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, il procedimento condotto dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente che ha portato a tale decisione non abbia rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti come dovuti a chiunque sia accusato di un reato.

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera f), una decisione non si considera pronunciata in contumacia se:

- a) è stata confermata o pronunciata dopo l'opposizione dell'interessato; o
- b) è stata pronunciata in appello, a condizione che il ricorso sia stato presentato dall'interessato.

7. Nel valutare, ai fini del paragrafo 5, lettera f), se siano stati rispettati i diritti minimi della difesa, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tiene conto del fatto che l'interessato abbia deliberatamente tentato di sottrarsi alla giustizia o, pur avendo avuto la possibilità di impugnare la decisione resa in contumacia, abbia scelto di non farlo. Lo stesso vale nel caso in cui l'interessato, debitamente citato a comparire, abbia scelto di non farlo e di non chiedere un rinvio dell'udienza.

8. Gli Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra non possono invocare il segreto bancario come motivo per rifiutarsi di cooperare a norma del presente capo. Se il suo diritto interno lo prevede, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può richiedere che le richieste di cooperazione che comportano la rivelazione di segreti bancari siano autorizzate da un'autorità giudiziaria che agisce in relazione a un reato.

9. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non può invocare:

- a) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia una persona giuridica, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capo;
- b) il fatto che la persona fisica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia deceduta o il fatto che la persona giuridica contro la quale è stato emesso un provvedimento di confisca dei proventi sia stata successivamente sciolta, come impedimento a prestare assistenza a norma dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera a); o

- c) il fatto che la persona oggetto di indagini o di un provvedimento di confisca da parte dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia indicata nella richiesta come autore sia del reato base sia del reato di riciclaggio, come impedimento a prestare qualsiasi cooperazione a norma del presente capo.

Articolo 177

Consultazione e informazione

Se sussistono seri motivi per ritenere che l'esecuzione di un provvedimento di congelamento o di confisca comporti un rischio effettivo per la protezione e dei diritti fondamentali, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, prima di decidere sull'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca, consulta il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente e può chiedere che sia fornita qualsiasi informazione necessaria.

Articolo 178

Rinvio

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può rinviare l'esecuzione della richiesta qualora i relativi atti pregiudichino indagini o procedimenti in corso di tale Stato membro o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra.

Articolo 179

Accoglimento parziale o condizionato della richiesta

Prima di rifiutare o rinviare la cooperazione di cui al presente capo, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, valuta, se del caso dopo aver consultato il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente, se la richiesta possa essere accolta parzialmente o a determinate condizioni da esso ritenute necessarie.

Articolo 180

Notifica di atti

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri si prestano assistenza nella misura più ampia possibile per quanto riguarda la notifica o comunicazione di atti giudiziari alle persone colpite da provvedimenti provvisori e di confisca.
2. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di ostacolare:
 - a) la possibilità di trasmettere atti giudiziari per posta direttamente alle persone all'estero; e
 - b) la possibilità per gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre autorità competenti dello Stato membro d'origine o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto dell'invio, di procedere alla notifica o comunicazione di atti giudiziari direttamente tramite le autorità consolari di tale Stato membro o del Regno Unito, a seconda dei casi, o tramite le autorità giudiziarie, compresi gli ufficiali giudiziari e i funzionari, o altre autorità competenti dello Stato membro di destinazione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente.

3. In caso di notifica o comunicazione di atti giudiziari a persone all'estero colpite da provvedimenti provvisori o di confisca emessi nello Stato membro d'invio o nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto che li ha inviati, tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra indica i mezzi di impugnazione di cui, secondo il proprio diritto interno, le persone interessate possono avvalersi. L'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se la persona a cui gli atti giudiziari sono inviati risiede a Gibilterra, o dello Stato membro in cui risiede la persona a cui gli atti giudiziari sono inviati, a seconda dei casi, riceve parallelamente una copia di tali atti giudiziari.

Articolo 181

Riconoscimento di decisioni straniere

1. Nel trattare una richiesta di cooperazione a norma degli articoli da 169 a 175, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, riconosce qualsiasi decisione presa da un'autorità giudiziaria nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o nello Stato membro richiedente per quanto riguarda i diritti rivendicati da terzi.

2. Il riconoscimento può essere rifiutato se:

- a) i terzi non hanno avuto un'adeguata possibilità di far valere i propri diritti;
- b) la decisione è incompatibile con un'altra decisione già presa nello Stato membro richiesto o a Gibilterra, quando il Regno Unito nei confronti di Gibilterra è il soggetto richiesto, sulla stessa materia;
- c) è incompatibile con l'ordine pubblico del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o dello Stato membro richiesto, a seconda dei casi; o
- d) la decisione è stata presa in violazione delle disposizioni sulla competenza esclusiva previste dal diritto interno dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

Articolo 182

Autorità

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri notificano ciascuno al comitato specializzato per la circolazione delle persone un'autorità centrale competente a trasmettere le richieste formulate ai sensi del presente capo, a rispondervi e a eseguirle o a trasmetterle alle autorità competenti per l'esecuzione.

2. L'Unione può designare un proprio organo che, in aggiunta alle autorità competenti degli Stati membri, può formulare e, se del caso, eseguire le richieste a norma del presente capo. Qualsiasi siffatta richiesta deve essere trattata, ai fini del presente capo, come una richiesta di uno Stato membro. L'Unione può inoltre designare tale proprio organo quale autorità centrale competente al fine di trasmettere le richieste da esso formulate ai sensi del presente capo o a rispondere a quelle a esso rivolte ai sensi del presente capo.

Articolo 183

Comunicazione

1. L'articolo 6, paragrafo 1, si applica solo in relazione alle richieste iniziali formulate in conformità del presente capo, che sono trasmesse in conformità di tale articolo.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le autorità centrali comunicano direttamente tra loro.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, in caso di urgenza, le richieste o le comunicazioni di cui al presente capo possono essere trasmesse direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, alle autorità giudiziarie del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto. In tal caso, una copia dell'atto è trasmessa contemporaneamente all'autorità centrale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, tramite l'autorità centrale del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiedente, o dello Stato membro richiedente.

4. Qualora una richiesta sia presentata a norma del paragrafo 3 e l'autorità non sia competente a darvi seguito, essa la rinvia all'autorità interna competente e ne informa direttamente lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.

5. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, le richieste o le comunicazioni di cui agli articoli da 164 a 168, che non comportano un'azione coercitiva, possono essere trasmesse direttamente dalle autorità competenti dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto.

6. I progetti di richieste o di comunicazioni di cui al presente capo possono essere trasmessi direttamente dalle autorità giudiziarie dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, alle autorità giudiziarie del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto prima della richiesta formale, al fine di garantire che la richiesta formale possa essere trattata in modo efficiente al momento del ricevimento e contenga informazioni e documenti giustificativi sufficienti a soddisfare i requisiti della legge del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dello Stato membro richiesto.

Articolo 184

Forma della richiesta e lingue

1. Tutte le richieste formulate a norma del presente capo sono presentate per iscritto. Possono essere trasmesse per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione, a condizione che lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, sia pronto, su richiesta, a produrre in qualsiasi momento una registrazione scritta di tale comunicazione e l'originale.

2. Le richieste di cui al paragrafo 1 sono presentate in una lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o in qualsiasi altra lingua indicata dallo Stato membro richiesto o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o per suo conto conformemente al paragrafo 3.

3. Sia il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono comunicare al comitato specializzato per la circolazione delle persone le lingue che, oltre alle lingue ufficiali dello Stato membro in questione o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, possono essere usate per la presentazione delle richieste di cui al presente capo.

4. Le richieste di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 169 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 16.

5. Le richieste di confisca a norma dell'articolo 171 sono presentate utilizzando il modulo di cui all'allegato 16.

6. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone può, se necessario, modificare i moduli figuranti nell'allegato 16.

7. Il comitato specializzato per la circolazione delle persone adotta le eventuali modifiche dei moduli figuranti nell'allegato 16 necessarie per rispecchiare le modifiche apportate all'allegato 46 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

8. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e l'Unione, a nome di un suo qualsiasi Stato membro, possono ciascuno notificare al comitato specializzato per la circolazione delle persone che richiedono la traduzione di qualsiasi documento giustificativo in una delle lingue ufficiali dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra o in qualsiasi altra lingua indicata conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. In caso di richieste a norma dell'articolo 169, paragrafo 4, la traduzione dei documenti giustificativi può essere fornita allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto richiesto, entro 48 ore dalla trasmissione della richiesta, fatti salvi i termini di cui all'articolo 169, paragrafo 4.

Articolo 185

Legalizzazione

I documenti trasmessi in applicazione del presente capo sono esenti da ogni formalità di legalizzazione.

Articolo 186

Contenuto della richiesta

1. Qualsiasi richiesta di cooperazione a norma del presente capo specifica:

- a) l'autorità che presenta la richiesta e l'autorità che conduce le indagini o il procedimento;
- b) l'oggetto e i motivi della richiesta;
- c) la pratica, compresi i fatti rilevanti (come data, luogo e circostanze del reato) delle indagini o del procedimento, fatta eccezione per il caso di richiesta di notifica;
- d) nella misura in cui la cooperazione comporta un'azione coercitiva:
 - i) il testo delle disposizioni di legge o, qualora ciò non sia possibile, il testo di una dichiarazione in merito alle disposizioni di legge applicabili; e
 - ii) l'indicazione che il provvedimento richiesto o qualsiasi altro provvedimento avente effetti analoghi potrebbe essere adottato nella giurisdizione dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, in base al suo diritto interno;
- e) ove necessario e per quanto possibile:
 - i) informazioni sulla persona o sulle persone interessate, compresi nome, data e luogo di nascita, cittadinanza e luogo in cui si trovano e, nel caso di una persona giuridica, sede; e
 - ii) i beni in relazione ai quali si chiede la cooperazione, la loro ubicazione, il loro legame con la persona o le persone interessate, qualsiasi collegamento con il reato, nonché tutte le informazioni disponibili su altre persone e diritti sui beni; e
- f) qualsiasi procedura particolare che lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, desidera sia seguita.

2. La richiesta di provvedimenti provvisori a norma dell'articolo 169 in relazione al sequestro di beni che potrebbero formare oggetto di un provvedimento di confisca consistente nell'obbligo di pagare una somma di denaro, indica anche l'importo massimo che si intende realizzare attraverso i beni in questione.

3. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, qualsiasi richiesta presentata a norma dell'articolo 171 contiene:

a) nel caso dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera a):

- i) una copia autentica del provvedimento di confisca emesso dall'organo giurisdizionale dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, e una dichiarazione dei motivi sulla base dei quali il provvedimento è stato emesso, se non sono indicati nel provvedimento stesso;
- ii) una dichiarazione dell'autorità competente dello Stato membro richiedente o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, attestante che il provvedimento di confisca è esecutivo e non soggetto a mezzi di impugnazione ordinari;

iii) l'indicazione della misura in cui è richiesta l'esecuzione del provvedimento; e

iv) informazioni sulla necessità di adottare eventuali provvedimenti provvisori;

b) nel caso dell'articolo 171, paragrafo 1, lettera b), un'esposizione dei fatti sui quali si basa lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, tale da consentire al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o allo Stato membro richiesto di domandare il provvedimento secondo il suo diritto interno;

c) se i terzi hanno avuto la possibilità di rivendicare i propri diritti, documenti che comprovino tale circostanza.

Articolo 187

Richieste insufficienti

1. Se una richiesta non è conforme alle disposizioni del presente capo o se le informazioni fornite non sono sufficienti a consentire allo Stato membro richiesto o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, di dare seguito alla richiesta, tale Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può chiedere al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o allo Stato membro richiedente di modificare la richiesta o di integrarla con ulteriori informazioni.

2. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può fissare un termine per la ricezione di tali modifiche o informazioni.

3. In attesa del ricevimento delle modifiche o informazioni richieste in relazione a una richiesta presentata a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può adottare una delle misure di cui agli articoli da 164 a 170.

Articolo 188

Pluralità di richieste

1. Qualora lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, riceva più di una richiesta a norma dell'articolo 169 o 171 con riferimento alla stessa persona o agli stessi beni, la pluralità di richieste non impedisce a tale Stato membro o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra di dare seguito alle richieste che comportano l'adozione di provvedimenti provvisori.

2. In caso di pluralità di richieste a norma dell'articolo 171, lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, considera l'opportunità di consultare il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente.

*Articolo 189***Obbligo di motivazione**

Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, motiva ogni decisione di rifiutare, rinviare o subordinare a condizioni qualsiasi cooperazione a norma del presente capo.

*Articolo 190***Informazioni**

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o lo Stato membro richiedente:

- a) dell'azione avviata sulla base di una richiesta presentata a norma del presente capo;
- b) del risultato finale dell'azione compiuta sulla base di una richiesta a norma del presente capo;
- c) della decisione di rifiutare, rinviare o subordinare, in tutto o in parte, qualsiasi cooperazione a norma del presente capo;
- d) di qualsiasi circostanza che renda impossibile il compimento dell'azione richiesta o che verosimilmente lo ritardi in modo sostanziale; e
- e) nel caso di provvedimenti provvisori adottati a seguito di una richiesta a norma degli articoli da 164 a 169, delle disposizioni del suo diritto interno che porterebbero automaticamente alla revoca del provvedimento provvisorio.

2. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, informa immediatamente il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto:

- a) di qualsiasi riesame, decisione o qualsiasi altro fatto in base al quale il provvedimento di confisca cessa di essere in tutto o in parte esecutivo; e
- b) di qualsiasi sviluppo, di fatto o di diritto, a seguito del quale un'azione a norma del presente capo non sia più giustificata.

3. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca in più di uno Stato membro, esso ne informa tutti gli Stati membri interessati dall'esecuzione del provvedimento.

4. Qualora uno Stato membro, sulla base dello stesso provvedimento di confisca, richieda la confisca nel Regno Unito nei confronti di Gibilterra e in uno o più Stati membri, esso ne informa il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e tutti gli Stati membri interessati dall'esecuzione del provvedimento.

*Articolo 191***Limitazione d'uso**

1. Lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, può subordinare l'esecuzione di una richiesta alla condizione che le informazioni o le prove ottenute non siano, senza il suo previo consenso, utilizzate o trasmesse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
2. Senza il previo consenso dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, le informazioni o le prove da esso fornite a norma del presente capo non sono utilizzate o trasmesse dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, o dallo Stato membro richiedente per indagini o procedimenti diversi da quelli specificati nella richiesta.
3. I dati personali trasmessi sulla base del presente capo possono essere utilizzati dallo Stato membro al quale sono stati trasferiti o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto a cui sono stati trasferiti:
 - a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente capo;
 - b) per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi con i procedimenti di cui alla lettera a);
 - c) per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica; o
 - d) per qualsiasi altra finalità, soltanto previa autorizzazione dello Stato membro che trasmette i dati o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, se è il soggetto che trasmette i dati, salvo che lo Stato membro interessato o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, abbia ottenuto il consenso della persona interessata.
4. Il presente articolo si applica anche ai dati personali non trasmessi ma ottenuti tramite modalità diverse in applicazione del presente capo.
5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra o da uno Stato membro ai sensi del presente capo e, nel caso del Regno Unito, originari di Gibilterra o, nel caso di uno Stato membro, originari di tale Stato membro.

*Articolo 192***Riservatezza**

1. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra può esigere che il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o lo Stato membro richiesto mantenga riservati i fatti e il merito della richiesta, a eccezione di quanto necessario all'esecuzione della richiesta. Se lo Stato membro richiesto o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione allo Stato membro richiedente o al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente.
2. Lo Stato membro richiedente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiedente, se ciò non è contrario ai principi fondamentali del suo diritto interno e se ne viene fatta richiesta, mantiene riservate le prove e le informazioni fornite dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto, o dallo Stato membro richiesto, a meno che la loro divulgazione non sia necessaria per le indagini o i procedimenti indicati nella richiesta.

3. Fatte salve le disposizioni del suo diritto interno, lo Stato membro o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra che ha ricevuto informazioni spontanee a norma dell'articolo 168 ottempera a qualsiasi obbligo di riservatezza posto dallo Stato membro che ha fornito le informazioni o dal Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto che le ha fornite. Se lo Stato membro ricevente o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto ricevente, non può soddisfare l'obbligo di riservatezza, ne dà immediata comunicazione al Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto che ha fornito tali informazioni, o allo Stato membro che le ha fornite.

Articolo 193

Costi

Le spese ordinarie d'esecuzione della richiesta sono a carico dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto. Qualora siano necessarie spese notevoli o di natura straordinaria ai fini dell'esecuzione della richiesta, il soggetto richiedente e il soggetto richiesto si consultano per concordare le condizioni di esecuzione della richiesta e i criteri di ripartizione dei costi.

Articolo 194

Risarcimento dei danni

1. Qualora una persona promuova un'azione legale per il riconoscimento della responsabilità per danni derivanti da azioni od omissioni relative alla cooperazione ai sensi del presente capo, gli Stati membri interessati o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra, a seconda dei casi, prendono in considerazione la possibilità di consultarsi, ove opportuno, per fissare il criterio di ripartizione delle eventuali somme da versare a titolo di risarcimento.

2. Qualora il Regno Unito nei confronti di Gibilterra o uno Stato membro sia stato chiamato in causa per danni, esso provvede a informarne l'altro o gli altri Stati membri o il Regno Unito nei confronti di Gibilterra se quest'ultimo o questi ultimi possono avere interesse nella causa stessa.

Articolo 195

Mezzi di impugnazione

1. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e gli Stati membri garantiscono che le persone colpite dai provvedimenti di cui agli articoli da 169 a 172 dispongano di mezzi di impugnazione efficaci per tutelare i propri diritti.

2. I motivi di merito dei provvedimenti richiesti a norma degli articoli da 169 a 172 non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato membro richiesto o del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, quando è il soggetto richiesto.

TITOLO VI

ANTIRICICLAGGIO E LOTTA AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Articolo 196

Obiettivo

L'obiettivo del presente titolo è sostenere e rafforzare l'azione dell'Unione e del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, volta a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

*Articolo 197***Principi**

1. Le parti convengono di sostenere gli sforzi internazionali tesi a prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
2. Le parti riconoscono la necessità di cooperare per impedire che i propri sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività illecite, quali traffico di droga e corruzione, e per il finanziamento del terrorismo.
3. Le parti riconoscono l'importanza dello scambio di informazioni in relazione al riciclaggio, ai reati presupposto associati e al finanziamento del terrorismo.
4. Le parti riconoscono la necessità di tenere conto degli standard e delle raccomandazioni della Task Force «Azione finanziaria» nei propri regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

*Articolo 198***Clausola di non regresso rispetto alle misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo**

1. Le parti affermano il diritto di ciascuna di definire le proprie politiche e priorità nei settori contemplati dal presente capo, di determinare i livelli necessari per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo che reputa opportuni e di adottare e modificare la propria normativa e le proprie politiche in sintonia con i propri impegni internazionali, compresi quelli assunti con il presente titolo.
2. Il Regno Unito nei confronti di Gibilterra si astiene dall'indebolire o abbassare le proprie misure contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo al di sotto dei livelli stabiliti negli atti dell'Unione elencati nell'allegato 17 in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, anche omettendo di far rispettare concretamente il proprio diritto e i propri standard.
3. Ciascuna parte continua a adoperarsi per innalzare il proprio livello di tutela contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo di cui al presente titolo.
4. Ciascuna parte riesamina la necessità di rafforzare le misure per prevenire e combattere il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo di cui al paragrafo 2, periodicamente e ogniqualvolta una parte modifichi la propria legislazione e incida sulla tutela in modo incompatibile con il presente titolo.
5. Qualora, a seguito di ampie divergenze nella legislazione interna delle parti, emergano differenze relative alla parità di condizioni tra le parti, con conseguenti distorsioni nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è organizzata una consultazione in seno al comitato specializzato per la circolazione delle persone onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione entro 45 giorni.
6. Se durante la consultazione di cui al paragrafo 5 non è trovata alcuna soluzione reciprocamente soddisfacente, ciascuna parte può adottare opportune misure di riequilibrio per far fronte alla situazione. Tali misure sono di portata e durata limitata a quanto strettamente necessario e proporzionato per porre rimedio alla situazione. Sono prioritarie le misure che provocano il minor turbamento possibile nel funzionamento del presente accordo. Ciascuna parte valuta detti effetti basandosi su prove attendibili, non su mere congetture o remote possibilità.